



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

RICERCA

QUADERNO

14 MAGGIO 2025

I professionisti nella crisi d'impresa e nelle funzioni giudiziarie

Albi ed elenchi

Autori

Cristina Bauco

Ernestina De Medio

AREE DI DELEGA CNDCEC

Funzioni giudiziarie e ADR

Giovanna Greco – *Consigliera Segretario*

Gestione della crisi d'impresa e procedure concorsuali

Cristina Marrone – *Consigliera delegata*

Pierpaolo Sanna – *Consigliere delegato*

AREA DI DELEGA FNC-RICERCA

Giuridica

Guseppe Tedesco – *Vice Presidente*

Massimo Da Re – *Consigliere delegato*

Francesca Biondelli – *Consigliera delegata*

Cosimo Damiano Latorre – *Consigliere delegato*

Claudia Luigia Murgia – *Consigliera delegata*



Composizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Presidente

Elbano de Nuccio

Vice Presidente

Antonio Repaci

Consigliere Segretario

Giovanna Greco

Consigliere Tesoriere

Salvatore Regalbuto

Consiglieri

Gianluca Ancarani

Marina Andreatta

Cristina Bertinelli

Aldo Campo

Rosa D'Angiolella

Michele de Tavonatti

Fabrizio Escheri

Gian Luca Galletti

Cristina Marrone

Maurizio Masini

Pasquale Mazza

David Moro

Eliana Quintili

Pierpaolo Sanna

Liliana Smargiassi

Gabriella Viggiano

Giuseppe Venneri

Collegio dei revisori

Presidente

Rosanna Marotta

Componenti

Maura Rosano

Sergio Ceccotti



Composizione della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Consiglio di gestione

Presidente

Antonio Tuccillo

Vice Presidente

Giuseppe Tedesco

Consigliere Segretario

Andrea Manna

Consigliere Tesoriere

Massimo Da Re

Consiglieri

Francesca Biondelli

Antonia Coppola

Cosimo Damiano Latorre

Claudia Luigia Murgia

Antonio Soldani

Collegio dei revisori

Presidente

Rosario Giorgio Costa

Componenti

Ettore Lacopo

Antonio Mele



Sommario

Presentazione	1
<u>SEZIONE 1</u> <u>PROFESSIONISTI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI GESTIONE, DI CONTROLLO E ATTESTAZIONE NELL'AMBITO DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA. L'ELENCO EX ART. 356 CCII</u>	<u>2</u>
1.1 L'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese	4
1.1.1 Requisiti di professionalità	6
1.1.2 Requisiti di onorabilità	6
1.1.3 Formazione iniziale e aggiornamento biennale	7
1.1.4 Autocertificazione delle esperienze maturate	8
1.1.5 Modalità d'iscrizione	9
1.2 Il curatore	11
1.2.1 Nomina	12
1.2.2 Accettazione della nomina	13
1.2.3 Requisiti di professionalità	14
1.2.4 Requisiti di onorabilità	16
1.2.5 Cause di incompatibilità e conflitto di interessi	16
1.2.6 Revoca e sostituzione	17
1.2.7 Responsabilità	18
1.3 I delegati, i coadiutori e gli esperti	19
1.4 Il commissario giudiziale	20
1.4.1 Nomina	22
1.4.2 Accettazione della nomina	23
1.4.3 Requisiti di professionalità, onorabilità, formazione	23
1.4.4 Revoca e sostituzione	23
1.4.5 Responsabilità	23
1.5 Il commissario nel concordato minore	23
1.6 Il liquidatore	24
1.6.1 Nomina	24
1.6.2 Accettazione della nomina	25



1.6.3	Requisiti di professionalità e onorabilità	25
1.6.4	Revoca e sostituzione del liquidatore	25
1.6.5	Responsabilità	25
1.7	Il liquidatore nel concordato semplificato	26
1.8	Il professionista indipendente	27
1.8.1	Nomina	27
1.8.2	Accettazione della nomina	28
1.8.3	Requisiti di professionalità	28
1.8.4	Requisiti di indipendenza e onorabilità	28
1.8.5	Responsabilità	29
1.9	Il commissario liquidatore	30
1.9.1	Nomina	31
1.9.2	Accettazione della nomina	31
1.9.3	Requisiti di professionalità, onorabilità, formazione	32
1.9.4	Revoca e sostituzione	32
1.9.5	Responsabilità	32
SEZIONE 2	I PROFESSIONISTI NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA E NEL CONCORDATO	
	SEMPLIFICATO	33
2.1	L'elenco degli esperti indipendenti	33
2.1.1	Requisiti di professionalità	33
2.1.2	Formazione	35
2.2	L'esperto indipendente della composizione negoziata	35
2.2.1	Nomina	36
2.2.2	Accettazione della nomina	37
2.2.3	Requisiti di professionalità	38
2.2.4	Indipendenza	38
2.2.5	Terzietà e riservatezza	39
2.2.6	Specifiche formazione	40
2.2.7	Sostituzione dell'esperto	40
2.2.8	Responsabilità	41
2.3	L'ausiliario del giudice	42
2.3.1	Nomina	43



2.3.2	Accettazione della nomina	44
2.3.3	Professionalità e cause di incompatibilità	44
2.3.4	Funzioni e responsabilità	44
SEZIONE 3	I PROFESSIONISTI NELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	46
3.1	Il registro OCC e l'elenco dei gestori della crisi	47
3.2	Il gestore della crisi da sovraindebitamento	48
3.2.1	Nomina	48
3.2.2	Accettazione della nomina	49
3.2.3	Requisiti di professionalità e onorabilità	50
3.2.4	Requisiti di indipendenza	50
3.2.5	Formazione e aggiornamento	50
3.2.6	Sostituzione e decadenza	51
3.2.7	Responsabilità	51
3.2.8	Gestore facente funzioni di OCC	52
3.3	Il liquidatore nella liquidazione controllata dei beni del sovraindebitato	53
3.3.1	Nomina	53
3.3.2	Accettazione della nomina	53
3.3.3	Requisiti di professionalità e onorabilità. Formazione	53
SEZIONE 4	I PROFESSIONISTI NELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA	54
4.1	L'elenco professionisti idonei	54
4.2	Il commissario giudiziale	56
4.2.1	Nomina	56
4.2.2	Accettazione della nomina	57
4.2.3	Requisiti di professionalità	57
4.2.4	Requisiti di onorabilità	58
4.2.5	Cause di incompatibilità e situazione impeditiva	58
4.2.6	Sospensione dalla carica	59
4.2.7	Revoca, sostituzione e responsabilità	59
4.3	Il commissario straordinario	60
4.3.1	Nomina	61
4.3.2	Accettazione della nomina	61



4.3.3	Cause di incompatibilità e decadenza	62
4.3.4	Requisiti di professionalità	63
4.3.5	Requisiti di onorabilità; situazioni impeditive	64
4.3.6	Sospensione dall'ufficio	64
4.3.7	Revoca e sostituzione	64
SEZIONE 5	GLI AUSILIARI DEL GIUDICE NEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE	65
5.1	L'albo dei consulenti tecnici	66
5.1.1	Requisiti per l'iscrizione nell'Albo dei consulenti tecnici	67
5.1.2	Modalità d'iscrizione	68
5.2	Il consulente tecnico	69
5.2.1	Nomina	69
5.2.2	Accettazione della nomina	70
5.2.3	Astensione e ricusazione	71
5.2.4	Responsabilità	71
5.3	L'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita	72
5.3.1	Requisiti di professionalità per l'iscrizione nell'elenco	73
5.3.2	Requisiti per la conferma dell'iscrizione nell'elenco	74
5.3.3	Formazione e aggiornamento	74
5.3.4	Sospensione e cancellazione dall'elenco	75
5.4	Il delegato alle vendite	76
5.4.1	Nomina e accettazione	76
5.4.2	Requisiti di professionalità	77
5.4.3	Sostituzione	77
5.4.4	Responsabilità	77
5.5	Il custode	78
5.5.1	Nomina e accettazione	78
5.5.2	Requisiti di professionalità	79
5.5.3	Sostituzione	79
5.5.4	Responsabilità	79
SEZIONE 6	PROFESSIONISTI CHE SVOLGONO FUNZIONI PER CUI È RICHIESTA ISCRIZIONE IN ALBI O ELENCHI DIVERSI	80
6.1	L'elenco degli organismi di mediazione	81



6.2	Gli organismi di mediazione	82
6.2.1	Requisiti di serietà dell'organismo	83
6.2.2	Requisiti di efficienza dell'organismo	83
6.2.3	Requisiti di onorabilità dell'organismo	85
6.2.4	Elenco dei mediatori	85
6.3	Il mediatore nei procedimenti di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali	86
6.3.1	Nomina e accettazione	87
6.3.2	Requisiti di indipendenza, incompatibilità e assenza di conflitti di interesse	88
6.3.3	Formazione e aggiornamento	89
6.3.4	Responsabilità	90
6.4	L'albo dei periti nel processo penale	91
6.4.1	Requisiti per l'iscrizione nell'albo dei periti	91
6.5	Il perito nel processo penale	92
6.5.1	Nomina e accettazione	93
6.5.2	Cause di incompatibilità. Incapacità	93
6.5.3	Sostituzione, astensione e riconsulazione	94
6.5.4	Responsabilità	95
6.6	L'albo degli amministratori giudiziari	96
6.6.1	Requisiti di professionalità e onorabilità	97
6.7	L'amministratore giudiziario	98
6.7.1	Nomina e accettazione	99
6.7.2	Cause di incompatibilità	99
6.7.3	Sostituzione e revoca dell'amministratore giudiziario	100
6.7.4	Responsabilità	101



Presentazione

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un'intensa attività normativa che, nell'introdurre importanti novità nel nostro ordinamento, ha sensibilmente modificato il modo di esercitare la professione.

Il generale contesto, che si è venuto a creare a seguito della riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza o della riforma del processo civile, attribuisce senza alcun dubbio nuovi e importanti ruoli ai professionisti iscritti all'Albo che vedono riconosciute in molteplici occasioni le proprie competenze tecniche. Per tal motivo, nella prospettiva di fornire alcune indicazioni agli iscritti, il quaderno esamina i requisiti e le modalità di nomina, la disciplina applicabile e i correlati profili di responsabilità dei professionisti della crisi di impresa e di quelli che svolgono funzioni sussidiarie nell'amministrazione della giustizia.

Nelle sei sezioni che compongono il quaderno viene effettuata una sintetica esposizione delle regole di funzionamento degli elenchi, degli albi e dei registri in cui i professionisti devono iscriversi per accedere agli incarichi presi in considerazione.



Sezione 1 PROFESSIONISTI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI GESTIONE, DI CONTROLLO E ATTESTAZIONE NELL'AMBITO DEGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA. L'ELENCO EX ART. 356 CCII

La sezione I è dedicata all'esame degli incarichi esercitati dai professionisti iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, per l'accettazione dei quali è richiesta l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 356 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*¹.

Il tema della formazione dei professionisti della crisi di impresa è oggetto delle raccomandazioni contenute nella Direttiva (UE) 2019/1023, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione. Nel considerando 87 si precisa infatti che: *«Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché i professionisti nel campo della ristrutturazione, dell'insolvenza e dell'esdebitazione, nominati dall'autorità giudiziaria o amministrativa («professionisti»), siano adeguatamente formati; siano nominati in modo trasparente tenendo debitamente conto della necessità di garantire l'efficacia delle procedure; siano sottoposti a vigilanza nell'esercizio dei loro compiti; e svolgano i loro compiti con integrità. È importate che i professionisti si conformino agli standard per tali loro funzioni, come ad esempio provvedere alla assicurazione per responsabilità professionale. I professionisti potrebbero acquisire un livello adeguato di formazione, qualifiche e competenze anche durante l'esercizio della loro professione. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a fornire la necessaria formazione, che potrebbe invece essere impartita, ad esempio, da associazioni professionali o altri organismi»*. Il considerando 88 inoltre ha premura di precisare, *inter alia*, che la Direttiva *“non dovrebbe impedire agli Stati membri di prevedere che i professionisti siano scelti da un debitore, dai creditori o da un comitato di creditori da un elenco o da una riserva che siano stati precedentemente approvati da un'autorità giudiziaria o amministrativa. Nella scelta di un professionista, al debitore, ai creditori o al comitato dei creditori potrebbe essere concesso un margine di discrezionalità quanto alle competenze e all'esperienza del professionista in generale e rispetto alle difficoltà del caso. I debitori che sono persone fisiche potrebbero essere del tutto esonerati da tale obbligo. Nei casi che presentano elementi transfrontalieri, la nomina del professionista dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità dei professionisti di rispettare gli obblighi, di cui al regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con amministratori delle*

¹ Il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 – del 14 febbraio 2019 (Suppl. Ordinario n. 6) ed è entrato definitivamente in vigore il 15 luglio 2022.



procedure di insolvenza e autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonché delle loro risorse umane e amministrative al fine di far fronte a casi potenzialmente complessi ...". Il tutto viene recepito nell'art. 26 della Direttiva (UE) 2019/1023 che rispetto alla tematica dei "Professionisti nelle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione" dispone che gli Stati membri sono chiamati a provvedere affinché:

- i professionisti nominati da un'autorità giudiziaria o amministrativa per occuparsi di procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione ricevano una formazione adeguata e possiedano le competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità;
- le condizioni di ammissibilità, nonché la procedura di nomina, revoca e dimissioni dei professionisti, siano chiare, trasparenti ed eque;
- ai fini della nomina di un professionista in un caso specifico, anche nei casi che presentano elementi transfrontalieri, si tenga debito conto delle esperienze e competenze del professionista, nonché delle specificità del caso e
- al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi, i debitori e i creditori abbiano la facoltà di opporsi alla scelta o alla nomina del professionista, o di chiedere la sostituzione del professionista.

Nel dare attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1023, con reiterati interventi di correzione e modifica del testo originario del Codice della crisi, il legislatore domestico ha previsto l'istituzione dell'albo – oggi elenco – dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti che si aggiunge ai preesistenti elenchi o albi regolamentati da discipline di settore.

Ne è derivato un articolato sistema di fonti normative e di raccomandazioni di *soft law* che devono essere necessariamente coordinate per tracciare un quadro quanto più completo ed esaustivo in ordine ai requisiti di professionalità, formativi ed esperienziali necessari per poter accedere a tali elenchi e, conseguentemente, accettare gli incarichi. Per dovere di completezza, infatti, è doveroso aggiungere come, con il d.l. n. 118/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 147/2021, è stato istituito l'elenco degli esperti indipendenti, tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, attualmente disciplinato nell'art. 13, comma 3, CCII².

L'entrata in vigore del d.lgs. 13 settembre 2024 n. 136³, recante *Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14*,

² L'elenco è stato istituito tramite l'art. 3, comma 3, d.l. 24 agosto 2021, n. 118, *Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia*, convertito con modificazioni dalla l. 21 ottobre 2021, n. 147 e poi abrogato dall'art. 46 d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

³ Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 227 – del 27 settembre 2024 ed è entrato in vigore il 28 settembre 2024.



rappresenta l'occasione per effettuare una panoramica delle funzioni svolte dai professionisti nei procedimenti disciplinati nel Codice della crisi e dell'insolvenza (d'ora in avanti, Codice della crisi o CCII), iniziando la trattazione dagli incarichi aventi come oggetto la gestione, il controllo e l'attestazione nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, per lo svolgimento dei quali è richiesta l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 356 CCII.

1.1 L'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- Art. 2, lett. n); artt. 356, 357, 358 CCII
- Decreto Ministero della giustizia 3 marzo 2022, n. 75, *Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*⁴
- Decreto Ministero della giustizia 30 dicembre 2022, *Specifiche Tecniche di funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*
- Circolare del 19 gennaio 2023 della Direzione Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia contenente istruzioni relative alle modalità di iscrizione all'Albo dei gestori della crisi d'impresa, istituito presso il Ministero della Giustizia

Ai sensi dell'art. 356 CCII è istituito presso il Ministero della giustizia un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nell'ambito degli strumenti e delle procedure previsti dal Codice della crisi e dell'insolvenza⁵. L'iscrizione è richiesta anche ai professionisti indipendenti che su incarico del debitore rilasciano le attestazioni previste dall'ordinamento (cfr. par.1.8)

L'iscrizione all'elenco è consentita a quanti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, comma 1, CCII dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'art. 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202⁶, e successive modificazioni (d'ora in avanti, d.m. n. 202/2014).

⁴ Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale – Serie generale n. 143 – del 21 giugno 2022.

⁵ Stando alla definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. n), l'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese è l'elenco, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti dal presente codice.

⁶ Si tratta del decreto 24 settembre 2014, n. 202 recante *"Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221"* pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie Generale n. 21, del 27 gennaio 2015.



Per i professionisti iscritti agli Ordini professionali degli avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Consulenti del lavoro, **non trovano applicazione le previsioni contenute nelle lett. c) e d) del summenzionato art. 4, comma 5⁷, e la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore⁸**. Per l'iscrizione è necessaria un'autocertificazione attestante il possesso di un'adeguata esperienza maturata non oltre l'ultimo quinquennio quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, in proprio o in collaborazione con professionisti (già) iscritti nell'elenco.

L'art. 356, comma 2, quarto periodo, Codice della crisi prevede espressamente che costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale della durata di **diciotto ore**, acquisito mediante la partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali, da università pubbliche o private o in collaborazione con i medesimi enti.

Si precisa che gli Ordini professionali possono stabilire **criteri di equipollenza** tra l'aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua, attenendosi alle indicazioni fornite dal CNDCEC nell'Informativa del 28 marzo 2025, n. 48⁹.

La Scuola superiore della magistratura, conformemente a quanto disposto dall'art. 356, comma 2, CCII ha elaborato le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di

⁷ L'art. 4, comma 5, lett. c.) e lett. d) d.m. n. 202/2014 prevede lo svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'art. 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lett. b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni; d) l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un'università pubblica o privata. Ne consegue che per i professionisti ordinistici non è più previsto l'obbligo del tirocinio semestrale, mentre l'obbligo di aggiornamento viene espressamente previsto dall'art. 356, comma 2, quarto periodo, CCII ai fini del mantenimento dell'iscrizione.

⁸ L'art. 356, comma 2, disponeva una disciplina transitoria ai fini del primo popolamento dell'albo, laddove veniva stabilito che: *"Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali"*. Sul primo popolamento, dopo una prima Circolare emanata in data 19 gennaio 2023 e a seguito delle numerose interlocuzioni e delle istanze dallo fatte pervenire dal CNDCEC agli uffici competenti, il Ministero della Giustizia è intervenuto con circolare n. 57216 del 13 marzo 2023, fornendo nuove indicazioni sul periodo da considerare per la validità degli incarichi conferiti. Sono stati considerati utili ai fini dell'iscrizione all'albo non soltanto gli incarichi conferiti negli ultimi quattro anni a decorrere a ritroso dal 16 marzo 2019, ma anche quelli conferiti successivamente a tale data sino all'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (15/7/2022). Ai fini del primo popolamento, perciò, sono stati considerati validi tutti gli incarichi giudiziali conferiti nel periodo ricompreso tra il 17 marzo 2015 e il 15 luglio 2022.

⁹ CNDCEC, Definizione dei "criteri di equipollenza" tra l'aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua ai sensi dell'art. 356, comma 2 del d.lgs. n. 14/2019, Informativa 28 marzo 2025, n. 48.



aggiornamento¹⁰. Le linee guida saranno periodicamente aggiornate per adeguarne i contenuti a intervenute correzioni o modifiche del testo del CCII.

La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica, secondo le specifiche tecniche di cui al decreto del 30 dicembre 2022 (cfr. art. 4, comma 5, d.m. n. 75/2022), attraverso l'apposito portale accessibile dal sito istituzionale del Ministero della Giustizia

Nella domanda di iscrizione può essere indicata la funzione o le funzioni che il professionista richiedente intende svolgere. La vigilanza sull'elenco spetta al Ministero della Giustizia che la esercita nel rispetto delle competenze attribuite agli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti.

Le disposizioni dell'art. 356 CCII devono essere necessariamente coordinate con quelle recate dall'art. 358 e con quelle dell'art. 357 CCII che, rispettivamente, attengono ai "Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure" e al "Funzionamento dell'Elenco".

1.1.1 Requisiti di professionalità

Come è previsto dall'art. 358, comma 1, CCII, possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell'insolvenza, se iscritti nell'elenco ex art. 356 CCII:

- a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lett. a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

1.1.2 Requisiti di onorabilità

Come è previsto dall'art. 356, comma 3, CCII, costituisce requisito per l'iscrizione all'elenco il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;

¹⁰ Le Linee guida erano state pubblicate in data 7 novembre 2019; a seguito della definitiva entrata in vigore del Codice della crisi sono state aggiornate in data 1° febbraio 2023.



- b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V c.c. o nel Codice della crisi;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

1.1.3 Formazione iniziale e aggiornamento biennale

Il percorso formativo è disciplinato dall'art. 356, comma 2, CCII.

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, è necessario dimostrare di avere frequentato un corso di formazione che soddisfi i requisiti di cui all'art. 4, comma 5, lett. b), del d.m. n. 202/2014 e successive modificazioni.

Si tratta, più partitamente, di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a quaranta ore, per i professionisti ordinistici, duecento ore, per gli altri soggetti. Questa specifica formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 dell'art. 4 d.m. n. 202/2014 in convenzione con università pubbliche o private. Il comma 2 appena richiamato menziona, in particolare, *“le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli Ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notaï”*. Inoltre, è a dirsi che l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concede alle Università di attivare corsi di perfezionamento anche a seguito della sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici o con privati. Pertanto, stando alle indicazioni fornite dal Ministero della giustizia nella circolare del 19 gennaio 2023, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 356 CCII è necessario che l'interessato abbia frequentato un corso di perfezionamento erogato da una università, pubblica o privata, o analogo corso organizzato, in convenzione con università pubbliche o private, dagli ordini professionali o enti sopra indicati. Quanto ai contenuti di corsi, è doveroso evidenziare come la formazione iniziale valida ai fini dell'iscrizione è esclusivamente quella



conforme alle Linee guida adottate dalla Scuola Superiore della Magistratura, la cui ultima versione risale al primo febbraio 2023¹¹.

Come accennato, la durata minima dei corsi di prima formazione per i professionisti iscritti agli Ordini professionali è di **quaranta ore**, mentre per coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative è di duecento ore. L'obbligo della formazione iniziale deve essere stato interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione. Alla data della domanda, pertanto, il corso deve essere concluso, così da poterne essere attestata la frequenza.

Come stabilisce l'art. 356, comma 2, CCII costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione uno specifico aggiornamento biennale della durata di **diciotto ore**, acquisito mediante la partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali, da università pubbliche o private o in collaborazione con i medesimi enti. L'aggiornamento biennale, diversamente dalla formazione iniziale, può essere erogato, oltre che dalle università, anche direttamente dagli Ordini professionali interessati, senza necessità di sottoscrizione di apposita convenzione con le Università.

Anche l'aggiornamento biennale avrà a oggetto i "punti concettuali generali" di cui alle Linee guida elaborate dalla Scuola Superiore della magistratura e vigenti al tempo dell'organizzazione del corso. L'aggiornamento deve essere effettuato entro i due anni successivi alla data di iscrizione del professionista nell'elenco medesimo. Come precisato, gli Ordini professionali possono stabilire criteri di equipollenza tra l'aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua, attenendosi alle indicazioni fornite dal CNDCEC nell'Informativa del 28 marzo 2025, n. 48.

1.1.4 Autocertificazione delle esperienze maturate

Richiamando, l'art. 356, comma 2, CCII le disposizioni dell'art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 202 /2014, tutti i soggetti, **fuorché i professionisti ordinistici**, che richiedono l'iscrizione dovranno dimostrare di aver svolto un tirocinio non inferiore a sei mesi. Stando al richiamo normativo il tirocinio deve essere svolto presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'art. 15 della legge n. 3/2012, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi

¹¹ Disponibile al link <https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/642080/Linee+guida+crisi+d%27impresa.pdf/>.

A tal riguardo, il Ministero della giustizia nella circolare del 19 gennaio 2023 ha chiarito che non possono essere ritenuti validi né corsi vertenti genericamente sulle materie di cui all'art. 4, comma 5, lett. b), del d.m. n. 202/2014 (utili invece per l'iscrizione quali gestori di organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento), né tantomeno corsi vertenti sulle materie indicate dal decreto di questa Direzione generale del 28 settembre 2021 in materia di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (utili invece per l'iscrizione negli elenchi degli esperti indipendenti della composizione negoziata).



sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione e attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni.

Grazie alle novità introdotte con il d.lgs. 136/2024 di correzione del Codice della crisi, **l'obbligo di tirocinio non riguarda i professionisti iscritti in albi professionali** che, come è noto, già hanno svolto un adeguato periodo di tirocinio professionale propedeutico all'esame di Stato previsto per l'iscrizione nell'albo e l'accesso all'attività professionale. Per questi ultimi, il novellato art. 356, comma 2, CCII prevede l'esibizione di un'**autocertificazione** attestante:

- il possesso di un'adeguata esperienza maturata svolgendo attività professionale come attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore;
- che tale esperienza sia stata effettuata svolgendo i detti incarichi in proprio (con diretta assunzione dell'incarico da parte dell'autorità giudiziaria o dell'impresa debitrice), ovvero in collaborazione con professionisti già iscritti nell'elenco;
- che l'esperienza sia stata maturata non oltre cinque anni dalla data dell'autocertificazione e della presentazione della domanda di iscrizione.

Il professionista deve specificare gli incarichi ricevuti o le collaborazioni fornite ad altri professionisti¹². Dal tenore letterale della disposizione, inoltre, sembrerebbe potersi evincere che l'adeguata esperienza sia maturata in epoca anteriore alla presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco, ancorché gli incarichi siano stati svolti, anteriormente, in concomitanza o successivamente al corso di formazione primaria di almeno quaranta ore.

1.1.5 Modalità d'iscrizione

Le modalità di funzionamento dell'elenco sono oggetto delle disposizioni contenute nell'art. 357 CCII e nel decreto ministeriale del 3 marzo 2022, n. 75 recante il *"Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"*¹³ che ne ha dato attuazione (d'ora in poi decreto n. 75/2022).

¹² Stando alle FAQ ministeriali pubblicate il 26 febbraio 2025 (sezione B, n. 6) nell'autocertificazione deve risultare di quale attività professionale si tratti (attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale) con indicazione degli estremi delle procedure (nome o numero di ruolo).

¹³ Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale – Serie generale n. 143 – del 21 giugno 2022. La modifica lessicale effettuata con il d.lgs. n. 136/2024 sui contenuti dell'art. 357 CCII dove la parola "albo" è stata sostituita dalla parola "elenco" comporta in sede di interpretazione necessari adeguamenti al testo del decreto n. 75/2022.



L'art. 357 CCII prevede infatti che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2020, sono stabilite, in particolare:

- a) le modalità di iscrizione all'elenco di cui all'art. 356;
- b) le modalità di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo elenco anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2;
- c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

La disposizione demanda al decreto di stabilire l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il decreto n. 75/2022 contiene disposizioni di dettaglio in ordine al procedimento di iscrizione nell'elenco (artt. 4 e 5).

Al riguardo, giova osservare come il responsabile dell'elenco approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.

Colui che richiede l'iscrizione nell'elenco inoltra al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari interni, la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato, con i relativi allegati, contenente:

- a) la specifica indicazione della sezione dell'elenco per la quale richiede l'iscrizione;
- b) nei casi previsti dall'art. 358, comma 1, lettere a) e b), CCII:
 - 1) la certificazione attestante l'albo professionale presso il quale è iscritto e la data di iscrizione;
 - 2) la certificazione di non avere riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;
 - 3) la certificazione dell'ordine di appartenenza di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione del medesimo ordine. Per gli studi professionali associati e le società tra professionisti dette certificazioni devono concernere sia la persona fisica responsabile della procedura, sia il legale rappresentante della società tra professionisti o tutti i componenti dello studio professionale associato;
- c) nei casi previsti dall'art. 358, comma 1, lett. c), CCII, la documentazione comprovante le cariche ricoperte in società di capitali o società cooperative e dichiarazione che, nei confronti delle medesime società non è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale. Devono essere allegati, in ogni caso, la visura camerale della società a favore della quale è stata prestata l'attività la copia dell'atto di conferimento dell'incarico, in caso di nomina da parte dell'autorità giudiziaria, ed una sintetica relazione dell'amministratore o liquidatore in carica al momento della



presentazione della domanda di iscrizione in ordine all'attività svolta dal richiedente all'interno della società;

- d) la certificazione comprovante l'assolvimento degli obblighi formativi, di cui all'art. 356, comma 2, primo e secondo periodo, CCII, previa frequenza dei corsi di formazione definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della magistratura;
- e) ogni altro documento idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità;
- f) una dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità;
- g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata alla quale saranno effettuate le comunicazioni;
- h) l'attestazione del pagamento del contributo di cui all'art. 357, comma 2, CCII¹⁴.

Come stabilisce l'art. 4, comma 4, del decreto n. 75/2022, la documentazione comprovante: i) il possesso dei requisiti inerenti alla certificazione attestante l'albo professionale presso cui il richiedente è iscritto, ii) il non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della censura; iii) l'essere in regola con gli obblighi FPC, iv) l'assolvimento degli obblighi formativi di cui all'art. 356 CCII¹⁵ e il possesso dei requisiti di onorabilità, può essere presentata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Effettuata una sintetica ricognizione delle prescrizioni normative e dei documenti di prassi pubblicati sull'elenco ex art. 356 CCII, si reputa opportuno effettuare una "panoramica" sugli incarichi dei professionisti.

1.2 Il curatore

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- Artt. 125-137 e ss.; artt. 211, 213, 287, 288, 289, 356 e 358 CCII
- Artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136* (di seguito, CAM)
- Circolare del 19 gennaio 2023 della Direzione Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia contenente istruzioni relative alle modalità di iscrizione all'Albo dei gestori delle crisi d'impresa, istituito presso il Ministero della Giustizia

¹⁴ Come stabilisce l'art. 8 decreto n. 75/2022, il contributo per l'iscrizione è di centocinquanta euro (comma 1); per il mantenimento dell'iscrizione è dovuto un contributo annuo di cinquanta euro (comma 2).

¹⁵ Modalità consentita anche per comprovare l'avvenuta acquisizione dell'aggiornamento biennale come prevede l'art. 4, comma 2, lett. d), decreto n. 75/2022.



Il curatore è l'organo tecnico della liquidazione giudiziale incaricato dell'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione medesima compiendo tutte le operazioni necessarie sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori nell'ambito delle funzioni a esso attribuite. Il curatore predispone il programma di liquidazione ex art. 213 CCII e, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 211 CCII, viene autorizzato a proseguire l'esercizio dell'impresa.

1.2.1 Nomina

Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della **liquidazione giudiziale** (art. 125 CCII), osservati gli articoli 356 e 358 CCII. Il curatore può essere nominato anche la di fuori del circondario al quale appartiene il singolo ufficio giudiziario, come consentito dall'art. 358, comma 3, CCII.

Nella liquidazione giudiziale di gruppo, disciplinata nell'art. 287 CCII, il tribunale, salvo che sussistano specifiche ragioni, nomina un unico giudice delegato, un unico curatore, un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo, ferma restando la possibilità che il tribunale disponga la separazione dell'unica procedura quando emergano conflitti di interesse tra le differenti imprese facenti parte del gruppo, oppure conflitti tra le ragioni dei rispettivi creditori.

Di poi, sono previste regole di cooperazione tra organi delle procedure autonomamente aperte nei confronti di singole imprese appartenenti al medesimo gruppo. Per questo motivo, i curatori (e con probabilità i commissari giudiziali, in base a un'interpretazione estensiva delle disposizioni di riferimento)¹⁶ delle differenti procedure sono tenuti a cooperare per facilitarne la gestione efficace (art. 288 CCII).

La nomina del curatore può avvenire anche in occasione di eventi che esulano dal procedimento c.d. ordinario, risultando essa collegata a provvedimenti di revoca o di sostituzione di un curatore precedentemente incaricato.

I provvedimenti di nomina del curatore, come prevede l'art. 125, comma 4, CCII confluiscono nel registro nazionale già istituito presso il Ministero della giustizia¹⁷, nel quale vengono annotati i provvedimenti di chiusura della liquidazione giudiziale e di omologazione del concordato (oltre ai provvedimenti di nomina dei commissari giudiziale e dei liquidatori), nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse e i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti menzionati.

¹⁶ Al riguardo, si precisa che l'art. 288 CCII si riferisce espressamente a obblighi di cooperazione tra gli organi di gestione delle diverse procedure; il commissario, pur essendo organo della procedura, non né un organo di gestione, mentre il liquidatore potrebbe essere ricompreso in tale categoria.

¹⁷ Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.



1.2.2 Accettazione della nomina

A norma dell'art. 126 CCII, il curatore, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione. Ai fini dell'accettazione si richiede che il curatore verifichi la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, condizioni di cui dà atto nell'accettazione.

Se il curatore non osserva questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.

Intervenuta l'accettazione, il curatore è tenuto a comunicare telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura.

L'art. 125, comma 3, CCII dispone che *"al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto"*.¹⁸

Si tratta della disciplina relativa alla dichiarazione in ordine all'assenza di cause di incompatibilità indirette che, prevista per gli amministratori giudiziari di beni sequestrati è stata estesa all'organo della procedura e ai coadiutori nonché esperti di cui si avvale (cfr. *infra* par.1.2.5).

In sintesi, l'art. 35, comma 4-bis, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (di seguito, CAM), in punto di nomina e accettazione dell'incarico da parte dell'amministratore giudiziario, stabilisce che non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quello di suo coadiutore, quanti sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione.

Di poi, il richiamato art. 35.1 CAM disciplina il contenuto della dichiarazione di incompatibilità che i predetti soggetti devono depositare presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha conferito l'incarico.

Stando al combinato disposto delle richiamate disposizioni, il professionista, al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, unitamente all'accettazione della carica deposita presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario

¹⁸ La previsione è un retaggio della modifica apportata all'art. 28 della legge fallimentare dall'art. 2, d.lgs. 18 maggio 2018, n. 54 recante *"Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'art. 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161"*.



conferente l'incarico una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, comma 4-bis, CAM cui si è precedentemente fatto cenno.

La dichiarazione di incompatibilità è depositata anche in occasione di ipotesi di nomina non ordinaria, quali sono ad esempio quelli conseguenti all'assunzione di provvedimenti di revoca o di sostituzione ex artt. 134 o 135 CCII.

Il rinvio all'intero art. 35.1 CAM comporta che trovino applicazione anche le restanti disposizioni della norma.

Pertanto, specifica attestazione avrà ad oggetto l'esistenza (o meno) di rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge n. 76/2016, parentela entro il terzo grado, affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto della Corte d'appello in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso cui è pendente il procedimento (cfr. par. 1.2.5).

L'art. 35.1 CAM, inoltre, si sofferma sulle conseguenze derivanti dall'inosservanza dei precetti sopra richiamati. Vengono disciplinate le ipotesi di:

- mancato deposito della dichiarazione di incompatibilità;
- esistenza di una causa di incompatibilità rinvenibile dalla dichiarazione di incompatibilità;
- dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero effettuata dal professionista.

Al verificarsi della prima ipotesi, la legge prevede che il tribunale provvede d'urgenza alla sostituzione del nominato.

Nella seconda ipotesi, quando dalla dichiarazione di incompatibilità emergano impedimenti per l'assunzione dell'incarico per l'esistenza di una causa di incompatibilità tra quelle sopra esaminate, è previsto che il tribunale provveda d'urgenza alla sostituzione dell'ausiliario e il nominato, che ha già accettato l'incarico pur non potendolo fare, cesserà dalle proprie funzioni, potendo egli essere contestualmente revocato.

Nella terza e ultima ipotesi, qualora il professionista abbia dichiarato circostanze non corrispondenti al vero, il tribunale ne dà segnalazione all'organo competente dell'Ordine professionale cui risulta iscritto il professionista, ai fini della valutazione di competenza in merito all'esercizio dell'azione disciplinare e segnala i fatti al presidente della Corte d'appello affinché quest'ultimo dia notizia della segnalazione a tutti i magistrati del distretto.

1.2.3 Requisiti di professionalità

Ai requisiti di professionalità e formativi genericamente previsti dagli artt. 356 e 358 per i professionisti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, vanno ad aggiungersi quelli individuati nel Titolo V del CCII



nell'ambito della disciplina della liquidazione giudiziale e, più partitamente, con riferimento all'organo tecnico della procedura.

Tuttavia, giova osservare al riguardo come l'art. 358, comma 3, CCII individui alcuni criteri per la nomina del curatore che attengono, sia alla diligenza professionale con cui ha svolto precedenti incarichi, sia alla necessità di garantire adeguata rotazione delle nomine all'interno dell'ufficio giudiziario.

Stando a quanto previsto dall'art. 358, comma 3, infatti, il curatore (così come il commissario giudiziale e il liquidatore) è nominato dall'autorità giudiziaria, anche al di fuori del circondario al quale appartiene il singolo ufficio giudiziario, tenuto conto:

- dell'attività pregressa svolta anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
- degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
- delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico: si tratta di principio strettamente collegato alla regola generale prescritta nell'art. 5 CCII per la quale le nomine devono assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza e che viene compendiata dalla previsione di cui all'art. 125, comma 4, in ordine all'annotazione nel registro telematico nazionale;
- con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione;
- in caso di procedura che presenta elementi transfrontalieri, delle correlate esperienze e competenze acquisite e, in particolare, della capacità di rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/848¹⁹, di comunicare e cooperare con i professionisti che gestiscono le procedure di insolvenza e con le autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonché delle risorse umane e amministrative necessarie per far fronte a casi potenzialmente complessi: precisazione quest'ultima aggiunta dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 per attuare le previsioni di cui all'art. 26, lett. c) della Direttiva 2019/1023 che, come accennato, nelle procedure che presentano carattere transfrontaliero invita a tener conto delle esperienze e competenze del professionista, nonché delle specificità del caso.

¹⁹ Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza.



1.2.4 Requisiti di onorabilità

I requisiti di onorabilità da tenere in considerazione ai fini della nomina sono individuati nell'art. 356, comma 3, CCII (su cui vedi *supra*, 1.1.2.).

1.2.5 Cause di incompatibilità e conflitto di interessi

Molteplici sono gli impedimenti all'assunzione dell'incarico previsti dal CCII sia nell'art. 358, sia nell'art. 125²⁰.

L'art. 358, secondo comma, CCII, individuando cause di incompatibilità diretta, specifica che non possano essere nominati curatore:

- il coniuge;
- la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- il convivente di fatto;
- i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore;
- i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa nonché;
- chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.

In aggiunta e come accennato, l'art. 125 CCII prevede che al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell'art. 49, comma 3, lett. b), ed al coadiutore nominato a norma dell'art. 129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; la stessa disposizione stabilisce che si osservano altresì le disposizioni di cui all'art. 35.2 del predetto decreto. Pertanto, per via del meccanismo di rinvii, tali disposizioni sono applicabili anche **all'esperto incaricato della stima** dei beni acquisiti all'attivo ai sensi dell'art. 216²¹. Tale esperto, infatti è nominato ai sensi dell'art. 129, comma 2, CCII e la nomina, come quella di altri soggetti delegati dal curatore, deve essere previamente autorizzata dal comitato dei creditori (su cui *infra*, par. 1.3).

A seguito della novellazione effettuata per tramite della pubblicazione del d.lgs. n. 54/2018, relativo al regime delle incompatibilità indirette degli amministratori giudiziari, che aveva determinato l'inserimento di un ulteriore e finale comma nel *corpus* dell'art. 28 l.f. in forza del quale al curatore e ai suoi coadiutori si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35, comma 4-bis, e 35.1 CAM nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 35.2 CAM, il comma 3 dell'art. 125 CCII recupera l'applicabilità di tali incompatibilità.

²⁰ L'elencazione delle cause di incompatibilità e delle incapacità ha carattere tassativo e dunque non è suscettibile di applicazione analogica. La presenza di una di esse sin dall'inizio dell'esercizio delle funzioni comporta la nullità della nomina, mentre il sopravvenire della causa comporta la decadenza dall'ufficio.

²¹ È doveroso osservare come a oggi il compenso dell'esperto incaricato della stima ex art. 216 venga liquidato ai sensi dell'art. 161 disp. att. c.p.c. e dunque sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Per le proposte di modifica di quest'ultima disposizione, cfr. nt. 73.



E così, stando a quanto prevede l'art. 35, comma 4-*bis* CAM, non possono assumere l'incarico di curatore quanti sono legati con i magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico da rapporti di:

- coniugio;
- parentela entro il terzo grado²²;
- affinità entro il secondo grado²³;
- unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge n. 76/2016.

La stessa disposizione precisa che non è altresì consentita la nomina di un curatore che abbia un rapporto di *assidua frequentazione* con i magistrati addetti all'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, intendendosi per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione derivante da abituale commensalità²⁴.

1.2.6 Revoca e sostituzione

Secondo quanto previsto dall'art. 134 CCII, il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, **revocare** il curatore. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

La relazione illustrativa del 10 gennaio 2019 allo schema di decreto legislativo recante il Codice, in ordine all'art. 134 CCII ha avuto modo di precisare che *“Fatti salvi i casi in cui la revoca è prevista espressamente per specifiche inadempienze (si veda, ad es., l'art. 131), l'art. 134 prevede in generale tale sanzione, applicabile quindi a casi di scarsa diligenza e solerzia oppure per reiterate violazioni ad obblighi che, singolarmente considerate, non giustificerebbero un drastico provvedimento. Legittimati all'iniziativa sono il giudice delegato ed il comitato dei creditori; il tribunale, come già nella legislazione vigente, può procedere anche d'ufficio. Il procedimento è conforme a quello disciplinato dall'art. 37 della l. fall.”*.

Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore è ammesso il reclamo alla Corte di Appello previsto dall'art. 124 CCII. Il reclamo non sospende l'efficacia del decreto. Per quanto riguarda la **sostituzione** del curatore, dall'art. 135 CCII è dato evincere che, al fine di evitare conflitti di interessi, il debitore e i creditori ammessi possono chiederla indicandone al tribunale le ragioni. Il

²² Stando alle disposizioni, pertanto, non può essere nominato colui che a titolo d'esempio sia nipote o zio (procedendo in linea collaterale) di un magistrato dell'ufficio ovvero pronipote di un magistrato dell'ufficio (procedendo in linea retta).

²³ E dunque sia, ad esempio, un cognato di un magistrato dell'ufficio.

²⁴ Dovrebbero rientrare nella accennata categoria della assidua frequentazione, i rapporti in cui sia sempre verificabile quella condivisione affettiva, ideologica e di valori tipica di stabili rapporti di amicizia e di abituale commensalità (cfr. Cass. civ., sez. I, 28 agosto 2004, n. 17192).



tribunale, valutate le ragioni della richiesta e verificata l'assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori istanti, provvede alla nomina del nuovo curatore.

Secondo quanto previsto nell'art. 135 CCII, sia il debitore, sia il comitato dei creditori ammessi, possono chiedere al tribunale la sostituzione del curatore indicandone le ragioni. La sostituzione è disposta dal tribunale che provvede alla nomina di un nuovo curatore, dopo aver valutato le ragioni della richiesta e verificato l'assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori istanti. Sulle novità del testo rispetto alla disciplina contenuta nel previgente art. 37-bis l.f., la relazione illustrativa del 10 gennaio 2019 ha cura di precisare che: *“L'art. 135 disciplina, come già il primo comma dell'art. 37-bis della l. fall., una particolare ipotesi di sostituzione del curatore conseguente alla motivata richiesta dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi (sola maggioranza per somme). Dal computo della maggioranza sono esclusi i creditori che si trovano in conflitto di interessi, come, a titolo esemplificativo, il titolare di un'impresa concorrente con quella in liquidazione giudiziale e quindi contrario al progetto di esercizio dell'impresa da parte del curatore. Se la motivazione è fondata su elementi oggettivi che indicano come inopportuna la presenza del professionista nominato, il tribunale accoglie la richiesta e procede alla nomina del nuovo curatore. Non viene più previsto che siano i creditori ad indicare il nominativo del nuovo curatore, trattandosi di nomina che presuppone un giudizio di idoneità che non può essere sottratto al giudice”*.

1.2.7 Responsabilità

Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è **pubblico ufficiale** (art. 127 CCII)²⁵.

Il regime di responsabilità civile del curatore è compiutamente esposto nel testo dell'art. 136 CCII, in forza del quale il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico²⁶. Ai sensi del comma 3, durante la liquidazione giudiziale, l'azione di responsabilità contro il curatore (già) revocato o sostituito è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.

Viene altresì previsto che il curatore tenga un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Mensilmente il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale, in conformità alle regole tecniche per la

²⁵ La qualifica di pubblico ufficiale è stata riconosciuta anche al coadiutore del curatore svolgendo quest'ultimo un'attività di carattere pubblicistico integrativa di quella del curatore, con compiti inerenti a un determinato settore o a determinati aspetti dell'intera procedura concorsuale (in termini, Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 2020, n. 11626; Cass. pen., sez. VI, 30 marzo 2022, n. 18031, secondo cui riveste la qualifica di pubblico ufficiale l'ausiliario del curatore fallimentare che, pur in assenza di una nomina formale da parte di quest'ultimo, abbia assunto per fatti concludenti, e in concreto esercitato, i compiti propriamente riconducibili al ruolo e alle funzioni del coadiutore del curatore nell'ambito della procedura), e stante il richiamo alla relativa disciplina effettuato nell'art. 125 potrebbe riconoscersi anche con riferimento all'esperto.

²⁶ Cfr. art. 2392 c.c.



formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.

Il curatore procede alle operazioni di liquidazione contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo.

Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante la liquidazione giudiziale, nonché al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'art. 234 CCII deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 231, comunicandolo anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale può presentare osservazioni e contestazioni.

1.3 I delegati, i coadiutori e gli esperti

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- Artt. 49, comma 3, 129, 195, 212, 216 CCII
- Artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136* (di seguito, CAM)

Come prevede l'art. 129, comma 1, CCII il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio. La stessa disposizione si premura di aggiungere che il curatore può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli artt. 198, 200, 203, 205 e 213 CCII²⁷. L'onere per il compenso del **delegato**, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore. Il delegato si sostituisce al curatore per il compimento di singole operazioni, laddove consentito dal Codice.

Il curatore può essere supportato dall'attività di **coadiutori** nominati ex art. 129, comma 2, CCII, così come da **esperti** nominati ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 CCII.

Nel primo caso, per farsi assistere da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore (e gli amministratori della società o dell'ente) in liquidazione, il curatore necessita dell'autorizzazione del comitato dei creditori e l'impiego del coadiutore è funzionale allo svolgimento di particolari attività per riceverne un contributo tecnico al perseguimento delle finalità istituzionali della procedura²⁸.

²⁷ Sono escluse dall'ambito della delega particolari operazioni che si connotano per rilevanza nella gestione della procedura, quali sono quelle correlate all'accertamento del passivo e alla predisposizione del programma di liquidazione.

²⁸ Come precisato da Cass. Civ., I sez., 2 luglio 2024, n. 18116, si tratta di professionisti di cui la curatela si avvale per riceverne un contributo tecnico al perseguimento delle finalità istituzionali della procedura.



Nel secondo caso, il tribunale con la sentenza con cui dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 CCII, può nominare uno o più esperti, se ciò risulti di utilità per la procedura e per compiere compiti specifici in luogo del curatore.

Come dispone la relazione illustrativa del 10 gennaio 2019 dello schema di decreto legislativo recante il Codice, la nomina dell'esperto dovrebbe garantire *“maggiore efficienza e celerità alla procedura, ad esempio consentendo di affiancare al curatore un professionista che si occupi della liquidazione di determinati beni fin dalla fase iniziale della procedura o dell'esercizio provvisorio dell'impresa, consentendo al curatore di concentrarsi sull'attività di analisi dei crediti in vista della redazione del progetto di stato passivo, ove particolarmente complesso ...”*.

Stando alle previsioni di cui all'art. 125, comma 2, CCII, agli esperti in tal modo nominati, sia pure nei limiti di compatibilità, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dello stesso art. 125, e dunque le previsioni di cui agli artt. 356 e 358, le previsioni di cui all'art. 123 e gli artt. da 126 a 136 CCII. Il compenso degli esperti, poi, è liquidato ai sensi dell'art. 137, comma 5, vale a dire secondo il criterio di proporzionalità impiegato per determinare i compensi spettanti a differenti curatori che si sono succeduti nell'incarico.

Come chiarito, agli esperti e ai coadiutori del curatore si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35, comma 4-bis, e 35.1 CAM nonché le disposizioni di cui all'art. 35.2 CAM precedentemente esaminate.

Giova osservare, infine, come in diverse occasioni il curatore possa procedere alla nomina di uno **stimatore**. Oltre delle ipotesi descritte nell'art. 216 CCII, cui precedentemente si è fatto cenno, il curatore può nominare uno stimatore, ove occorra, ai sensi dell'art. 195 all'atto di redazione dell'inventario, ovvero in occasione della scelta dell'affittuario dell'azienda ex art. 212, comma 2, CCII.

1.4 Il commissario giudiziale

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- Artt. 40, comma 4, 44, 47, 48, 64-bis, 78, comma 2-bis, e 92 CCII, nonché artt. 125, 126, 133, 134, 135, 136 e 137 CCII in quanto compatibili, artt. 286, 288, 289, CCII
- Artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*, (di seguito, CAM)
- Circolare del 19 gennaio 2023 della Direzione Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia contenente istruzioni relative alle modalità di iscrizione all'Albo dei gestori delle crisi d'impresa, istituito presso il Ministero della Giustizia



Al commissario sono attribuite molteplici funzioni. Le tipiche attività di vigilanza, sull'amministrazione del patrimonio e sulla gestione dell'impresa, di accertamento, valutazione e informazione sono individuate nell'art. 92 CCII nell'ambito della disciplina del concordato preventivo.

In particolare, il commissario giudiziale vigila sull'attività del debitore e fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso²⁹.

Molteplici gli aspetti di novità, contenuti nel Codice della crisi rispetto alla disciplina della legge fallimentare, che si mostrano e di particolare importanza per l'attività dei professionisti.

In primo luogo, giova segnalare quanto previsto nell'art. 92, comma 3, secondo periodo, a seguito dell'intervento di modifica effettuato dal d.lgs. n. 83/2022 nel dare attuazione alla Direttiva (UE)1023/2019 (art. 5, par. 3), che attiene alla possibilità riconosciuta al commissario giudiziale di concordato in continuità aziendale, nel termine concesso ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, di affiancare il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione³⁰.

Altra novità, introdotta nell'ultimo periodo del summenzionato art. 92, comma 3, CCII, dal d.lgs. n. 136/2024, attiene alla possibilità che il commissario giudiziale, nel concordato in continuità affianchi il debitore e i creditori anche nella negoziazione di eventuali modifiche del piano o della proposta, fornendo lo stesso un contributo importante sotto il profilo delle competenze tecniche. Alla luce di tanto, il tradizionale ruolo del commissario giudiziale di monitoraggio e vigilanza conosce una effettiva dilatazione.

La disciplina di cui all'art. 92, comma 3, CCII trova applicazione anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti, come si esprime il successivo comma 4 della disposizione.

Come spiega la relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante il Codice, il commissario giudiziale è un **pubblico ufficiale** cui si applicano le disposizioni dettate in materia di reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore, di revoca del curatore e responsabilità del curatore, nonché le disposizioni sul compenso del curatore, in quanto compatibili. L'art. 92, infatti, *"disciplina i doveri informativi del commissario giudiziale nei confronti dei creditori o di terzi nella prospettiva della*

²⁹ È doveroso osservare come, ai sensi dell'art. 104 CCII, il commissario redige l'inventario del patrimonio e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, nonché le relazioni integrative, in caso di deposito di proposte concorrenti ex art. 105, comma 3, CCII. Si annota che l'alienazione e l'affitto dell'azienda o di rami della medesima, o di singoli beni del debitore, previamente autorizzati, sono effettuati tramite procedure competitive e previa **stima** e adeguata pubblicità (cfr. art. 94, comma 5, CCII).

³⁰ La disposizione può leggersi in combinazione con quella contenuta nel novellato art. 44, comma 1-*quater*, in forza del quale si consente a chi deposita domanda prenotativa la possibilità di avvalersi dello specifico regime applicabile allo strumento individuato, presentando un progetto di regolazione della crisi che segua la disciplina dello strumento in questione prescelto.



presentazione di proposte concorrenti o di offerte concorrenti sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché di ogni altra informazione rilevante in suo possesso. L'attività informativa del commissario giudiziale deve essere volta a favorire la competizione ma nello stesso tempo a consentire l'accesso ai soli richiedenti di riscontrata serietà e affidabilità anche con riferimento agli obblighi di riservatezza. La norma, infine, ribadisce l'obbligo del commissario di comunicare al pubblico ministero fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari conosciuti nell'ambito delle sue funzioni. Si specifica che vale, per il commissario giudiziale, il regime di incompatibilità introdotto dal decreto legislativo n. 54 del 2018".

1.4.1 Nomina

Il commissario è scelto tra gli iscritti all'albo ex art. 356 CCII. È nominato (o confermato, se già nominato in fase prenotativa) con decreto dal tribunale ai sensi dell'art. 47 CCII.

Si applicano al commissario gli articoli 125, 126, 133, 134, 135, 136 e 137 CCII, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis e 35.1 CAM; si osservano altresì le disposizioni di cui all'art. 35.2 del predetto CAM.

Assume particolare rilevanza la previsione all'art. 44 CCII in punto di nomina del commissario giudiziale anche nella fase "prenotativa" del concordato.

L'art. 44, comma 1, lett. b) dispone che, qualora il debitore abbia presentato la domanda di cui all'art. 40, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi, il tribunale pronuncia decreto con il quale, tra gli altri, "*nomina un commissario giudiziale*" (il c.d. pre-commissario). La nomina del commissario è dunque obbligatoria anche in fase prenotativa e il tribunale lo autorizza al compimento delle attività di cui all'art. 49, comma 3, lett. f) CCII, vale a dire ad accedere direttamente alle banche dati con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.

Di particolare interesse si mostra anche la previsione contenuta nell'art. 40, comma 4, nella quale, seppur con riferimento alla fase dell'omologazione dell'**accordo di ristrutturazione** si precisa che il tribunale può nominare un commissario giudiziale o confermare quello già nominato in fase prenotativa, precisando che la nomina del commissario giudiziale è disposta (in ogni caso) in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti. Il commissario giudiziale può essere dunque nominato anche negli accordi di ristrutturazione del debito.

L'art. 64-bis, comma 4, CCII, specifica che in caso di presentazione del ricorso per l'accesso al **piano di ristrutturazione omologato**, il tribunale con il decreto con cui valuta la mera ritualità della proposta e verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice delegato alla procedura e nomina, oppure conferma un commissario giudiziale. In forza del rinvio effettuato nell'art. 64-bis, comma 9, CCII, trova applicazione l'art. 92 CCII.

1.4.2 Accettazione della nomina

In considerazione dell'applicabilità delle previsioni di cui all'art. 126, quanto alle modalità di accettazione dell'incarico, si rinvia a quanto esaminato con riguardo all'accettazione del curatore.

1.4.3 Requisiti di professionalità, onorabilità, formazione

Ai fini della nomina, per quanto attiene ai requisiti di professionalità, onorabilità, specifica formazione e aggiornamento biennale e incompatibilità, trovano applicazione le previsioni di cui agli artt. 356 e 358 CCII al commento delle quali si rinvia (cfr. *supra* 1.1)

1.4.4 Revoca e sostituzione

In punto di revoca del commissario giudiziale trova applicazione quanto disposto in relazione alla revoca del curatore ex art. 126 CCII. Per quanto attiene alla sostituzione del commissario, trova applicazione quanto disposto dall'art. 135 CCII sulla sostituzione del curatore.

1.4.5 Responsabilità

Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, **pubblico ufficiale** (art. 92, comma 1, CCII).

Per il regime delle responsabilità si rinvia a quanto osservato con riferimento alle responsabilità del curatore ex art. 136 CCII.

1.5 Il commissario nel concordato minore

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- Artt. 74, comma 4, 78, comma 2-bis, CCII

La nomina del commissario giudiziale è prevista anche nel **concordato minore** disciplinato tra le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Più precisamente, sebbene la regola generale recata dall'art. 65, comma 3, CCII, stabilisca che i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nelle procedure relative a soluzioni della crisi da sovraindebitamento siano svolte dall'OCC, l'art. 78, comma 2-bis, CCII prevede che con il decreto di

ammissione alla procedura di concordato minore, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC (per le quali si rinvia al par. 3.1) se:

- a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;
- b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'art. 112, comma 2 CCII;
- c) la nomina è richiesta dal debitore.

Trovano applicazione in tal caso, le previsioni dettate per il commissario giudiziale di concordato preventivo (cfr. art. 74, comma 4, CCII)

1.6 Il liquidatore

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- Artt. 114 e 115 ; artt. 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231 in quanto compatibili; art. 286, comma 7; artt. 356, 358 CCII
- Artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136* (di seguito, CAM)

Il liquidatore pone in essere ogni attività necessaria alla liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni, attenendosi alle modalità indicate dal tribunale e in concordanza alle previsioni del piano. Il liquidatore comunica al commissario giudiziale, con periodicità semestrale, le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione e conclusa l'esecuzione un rapporto riepilogativo finale accompagnato dal conto della sua gestione. Egli esercita o prosegue ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e al recupero dei crediti. Al liquidatore spetta esercitare o proseguire l'azione sociale di responsabilità.

1.6.1 Nomina

Nel **concordato con liquidazione del patrimonio** anche con cessione di beni, il liquidatore, scelto, come chiarito, tra gli iscritti all'elenco ex 356 CCII, è nominato dal tribunale con la sentenza di omologazione. L'art. 114, comma 2, precisa che ai liquidatori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l'art. 358 CCII. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si osservano



le disposizioni di cui all'art. 35.2 del predetto decreto, già esaminate nel paragrafo dedicato alla nomina del curatore (cfr., par. 1.2.2 e 1.2.5).

Nel concordato di gruppo, ove occorre, il tribunale nomina un unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese (art. 286, comma 7, CCII).

1.6.2 Accettazione della nomina

Si rinvia alla disciplina ex art. 126 sull'accettazione dell'incarico da parte del curatore (cfr., par. 1.2.2).

1.6.3 Requisiti di professionalità e onorabilità

Quanto ai requisiti di professionalità, onorabilità e formazione, trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 356 e all'art. 358 CCII, precedentemente esaminati (cfr., par. 1.1.1 e 1.1.2).

1.6.4 Revoca e sostituzione del liquidatore

Per la revoca e la sostituzione del liquidatore, trovano applicazione le disposizioni recate dagli artt. 134 e 135 CCII in punto di revoca e sostituzione del curatore espressamente richiamati nell'art. 114, comma 2, CCII (cfr., par. 1.2.6).

1.6.5 Responsabilità

Valgono per il liquidatore le considerazioni espresse in ordine alla responsabilità del curatore ex art. 136 CCII richiamato nell'art. 114, comma 2, CCII (cfr., par. 1.2.7).

Come avveniva nella vigenza della legge fallimentare, anche nella disciplina del Codice della crisi in punto di concordato liquidatorio e caratterizzazione della figura del liquidatore, sono assenti rinvii all'art. 127 CCII, di talché ci si interroga se a quest'ultimo possa essere riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale.

Sulla tematica è intervenuta la Corte di Cassazione³¹ che ha chiarito come al liquidatore vada estesa la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p. *“poiché svolge un “munus publicum” inserito in un procedimento giudiziario che trae origine da una sentenza di omologazione e che si svolge sulla base di modalità precisate da quest'ultima, sotto il controllo di organi giudiziari e per finalità di interesse generale. Secondo la prospettiva funzionale-oggettiva che ispira l'art. 357 c.p., ciò che rileva agli effetti penali è l'inquadrabilità o meno dell'attività svolta nella pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria. A tal fine, va, innanzitutto, considerato che la fase esecutiva del concordato con cessione*

³¹ Cass. pen, VI sez., 28 febbraio 2023, n.22004.



dei beni, soprattutto se affidata al liquidatore designato dal tribunale, ha carattere giurisdizionale ed è riconducibile alla più vasta categoria dei procedimenti di esecuzione forzata (in senso lato) al pari della procedura fallimentare”.

Al riguardo è da segnalare che, nella vigenza della legge fallimentare, si era negata l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale al liquidatore nominato nella procedura di concordato preventivo, poiché allo stesso, a differenza di altre figure, quali quelle del curatore, del commissario giudiziale e del commissario liquidatore di liquidazione coatta amministrativa, la normativa non attribuiva espressamente tale qualifica³². Tale orientamento fondava le proprie convinzioni sulla circostanza che il liquidatore veniva nominato dal tribunale con la sentenza di omologazione del concordato preventivo, nel solo caso in cui quest'ultimo consisteva nella cessione dei beni e che operava sempre sotto il controllo del commissario giudiziale, il quale esercitava la propria funzione di vigilanza anche in ordine alle modalità della liquidazione fissate con la sentenza di omologazione; in altri termini, l'esercizio di una pubblica funzione era attribuito solamente al commissario giudiziale che gestiva la procedura in posizione sovraordinata rispetto al liquidatore³³.

Prendendo le distanze dalla tesi che considerava il liquidatore come un mandatario per la gestione e la liquidazione dei beni e rifacendosi a un importante precedente reso sul tema³⁴, la recente e sopra richiamata giurisprudenza di legittimità afferma che il liquidatore è **pubblico ufficiale** ai sensi dell'art. 357 c.p. svolgendo un *munus publicum* e trovandosi inserito in un procedimento giudiziario che trae origine da una sentenza di omologazione e che si svolge sulla base di modalità precisate da quest'ultima, sotto il controllo di organi giudiziari e per finalità di interesse generale.

1.7 Il liquidatore nel concordato semplificato

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- Artt. 25-septies, 114 e 115 CCII; artt. 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231 in quanto compatibili; artt. 286, comma 7; 356 e 358 CCII
- Artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136* (di seguito, CAM)

Anche nel **concordato semplificato** è prevista la nomina di un liquidatore.

³² Tra le altre, Cass. pen., sez. V, 16 gennaio 2015, n. 15951.

³³ Anche nella giurisprudenza delle sezioni civili della Corte di Cassazione il liquidatore è stato considerato non quale organo della procedura pubblica, bensì quale mandatario dei creditori (si veda Cass. civ., sez. 6 - 1, 8 maggio 2012, n. 7021).

³⁴ Cass. pen., sez. V, 11 novembre 1994, n. 4761.



L'art. 25-septies CCII stabilisce, infatti, che il tribunale nomina con il decreto di omologazione del concordato semplificato un liquidatore. Con l'intento di definire la disciplina, trovano applicazione, sia pur nei limiti di compatibilità, le disposizioni degli artt. 114 e 115 CCII in punto di liquidazione e modalità di vendite, incombenti ricadenti sul liquidatore e azioni esercitabili da quest'ultimo.

Occorre aggiungere come l'art. 114, comma 2, a sua volta richiami, sempre in quanto compatibili, gli artt. 125, 126, 134, 135, 136, 137, 231, rispettivamente riguardanti nomina, accettazione, revoca, sostituzione e responsabilità e rendiconto del curatore, nonché l'art. 358; l'art. 114 rimanda, inoltre, alle disposizioni di cui agli artt. 34, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 CAM – esaminati con riferimento al curatore –, rafforzando i profili di indipendenza e trasparenza necessari allo svolgimento del delicato ruolo di liquidatore.

Considerato il tenore letterale dell'art. 356, comma 1, anche in assenza di espresso rinvio a tale disposizione nella disciplina del concordato semplificato, la nomina deve ricadere su un soggetto iscritto nell'elenco istituito presso il Ministero della giustizia.

1.8 Il professionista indipendente

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- Artt. 2, comma 1, lett. o), 23, comma 2-bis, 44, 54, 56, comma 3, 57, comma 4, 58, comma 2, 60, 61, 62, 63, 64-bis, comma 3, 65, comma 3, 87, comma 3, 88, 90, commi 4 e 5, 95, commi 2 e 4, 99, comma 2, 100, 240, comma 4, 245, comma 5, 284, comma 5, 285, comma 2, 342, 356 CCII

Il professionista indipendente rilascia le relazioni e le attestazioni previste nel Codice della crisi.

1.8.1 Nomina

Il professionista indipendente è incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli **strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza** (art. 2, comma 1, lett. o).

Il professionista indipendente è incaricato dall'impresa nell'ambito delle trattative di composizione negoziata in caso di **proposta di accordo transattivo** (art. 23, comma 2-bis) e, dunque, al di fuori degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Si tratta del caso in cui l'impresa, nel corso delle trattative, formuli una proposta di accordo transattivo, ex art. 23, comma 2-bis CCII, alle agenzie fiscali e all'agenzia delle entrate-Riscossione che preveda il pagamento parziale o dilazionato del debito e dei relativi accessori. Alla proposta, infatti, deve essere allegata la relazione di un professionista indipendente che attesta la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore cui la proposta è rivolta.



In caso di proposta di concordato nella liquidazione giudiziale, il professionista indipendente è designato dal tribunale per rilasciare la relazione giurata di cui all'art. 240, comma 4, CCII.

1.8.2 Accettazione della nomina

L'incarico dell'attestatore è disciplinato dal mandato professionale conferito dal debitore. Trovano dunque applicazione le regole generali per l'accettazione, il recesso dall'incarico e la revoca del mandato professionale.

1.8.3 Requisiti di professionalità

Considerate le previsioni dell'art. 2, comma 1, lett. o) CCII, il professionista indipendente, incaricato dal debitore delle attestazioni o relazioni previste nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi³⁵, soddisfa congiuntamente i seguenti requisiti:

- essere iscritto nell'elenco ex art. 356 CCII;
- essere iscritto nel registro dei revisori legali;
- essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 358, comma 1, lett. a) e lett. b), CCII.

1.8.4 Requisiti di indipendenza e onorabilità

Secondo l'art. 2, comma 1, lett. o) CCII il professionista indipendente, incaricato dal debitore delle attestazioni o relazioni previste nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi deve:

- essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c., riguardante le cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci³⁶;
- non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Inoltre, il professionista e i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione

³⁵ Sulle funzioni e le attività svolte dall'attestatore, CNDCEC, FNC, AIDEA, ANDAF, APRI, OCRI, *Principi di attestazione dei piani di risanamento. Versione 2024*. I Principi, pubblicati per la prima volta nel 2014, sono stati aggiornati al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 nel mese di maggio 2024.

³⁶ Come dispone l'art. 2399 c.c., non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- coloro che i trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.



professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.

I summenzionati requisiti devono sussistere al momento di accettazione dell'incarico e per tutta la durata del medesimo.

Pur con le precisazioni che doverosamente si impongono in ordine alla valutazione della compromissione dell'indipendenza al verificarsi di una delle fattispecie individuate nell'art. 2399, comma 1, lett. c), e più partitamente in ordine alla valutazione dei rapporti patrimoniali che possono compromettere l'indipendenza del professionista³⁷, è doveroso menzionare il rigoroso atteggiamento assunto dalla giurisprudenza con riferimento all'interpretazione congiunta delle ipotesi enunciate nell'art. 2, comma 1, lett. o), CCII sull'indipendenza dell'attestatore³⁸ e osservare come l'assenza dei richiamati requisiti invalida la nomina e l'attestazione (o la relazione) resa dal professionista è viziata e, in quanto tale, priva di attendibilità, con importanti ricadute in ordine al riconoscimento del diritto al compenso in sede di insinuazione allo stato passivo nella successiva liquidazione giudiziale³⁹.

Quanto ai requisiti di onorabilità, si osserva che per definizione normativa (art. 2, comma 1, lett. o) CCII) il professionista indipendente deve essere iscritto nell'elenco di cui all'art. 356 CCII e dunque risultare in possesso dei requisiti di onorabilità individuati nel comma 3 di questa disposizione per l'esame dei quali si rinvia al relativo paragrafo (*cfr.*, par. 1.1.2).

1.8.5 Responsabilità

Il CCII non prevede alcunché sulla responsabilità civile del professionista indipendente. Pertanto, la responsabilità nei confronti del debitore ha natura contrattuale *ex art.* 1176, comma 2, c.c. con possibile applicazione del disposto di cui all'art. 2236 c.c. e conseguente possibilità di invocare la limitazione della responsabilità ai casi di dolo o colpa grave qualora la prestazione richiesta – come può effettivamente accadere in questo particolare campo di attività professionale – implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Considerate le importanti funzioni che

³⁷ Cfr. CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*, edizione 2024, Norma 1.4.

³⁸ Con riferimento all'interpretazione del previgente art. 67, comma 3, lett. d), l.f., Cass. civ., sezione I, ordinanza n. 20059 del 22 luglio 2024.

³⁹ In termini, Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 12171 del 22 giugno 2020, secondo cui: *“La norma che prescrive l'indipendenza dell'attestatore di un piano di un concordato preventivo ha, infatti, natura imperativa, o comunque di ordine pubblico economico, essendo finalizzata ad assicurare la massima trasparenza ed obiettività delle informazioni riguardanti la società proponente, e ciò non solo nell'interesse dei soggetti direttamente interessati alla procedura di concordato preventivo (organi fallimentari, creditori), ma anche ai fini della tutela, in generale, degli interessi pubblicistici sottesi alla procedura fallimentare e della stessa economia (essendo un interesse di carattere generale che non rimangano sul mercato delle imprese insolventi). Pertanto, dalla violazione della norma in esame deriva la nullità dell'atto di nomina dell'attestatore, a norma dell'art. 1418 cod. civ., con conseguente venir meno del diritto del professionista al compenso”*.



l'ordinamento attribuisce all'attestatore⁴⁰ e l'affidamento che sulle sue valutazioni possono riporre soggetti terzi (rispetto al debitore che conferisce l'incarico), la responsabilità verso i creditori è di tipo extracontrattuale o, come sostenuto da alcuni, responsabilità contrattuale, prefigurata come responsabilità da contatto fondata su obblighi di protezione.

La responsabilità penale invece, è disciplinata nell'art. 342 CCII in relazione alla fattispecie di "*Falso di attestazioni e relazioni*" con specifico riferimento agli strumenti di regolazione della crisi ivi considerati e, più specificatamente, nei casi di cui agli artt. 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lett. d), 87, comma 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2⁴¹.

1.9 Il commissario liquidatore

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- Artt. 129, 134, 130, 135, 136, 299, 301, 302, 305-308, 310-315, 356 e 358 CCII
- Direttiva MIMIT del 12 maggio 2023, sul procedimento di nomina dei commissari liquidatori di società cooperative, fiduciarie e di revisione e istituzione del relativo elenco

Il commissario liquidatore è l'organo tecnico della **liquidazione coatta amministrativa**. Il commissario liquidatore svolge molteplici funzioni e per espressa previsione normativa procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità di vigilanza sulla liquidazione e sotto il controllo di un comitato di sorveglianza. Degna di nota è la previsione che obbliga il commissario liquidatore a presentare ogni semestre all'autorità di vigilanza una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa e sull'andamento della gestione, precisando la sussistenza di eventuali segnali di crisi come individuati nell'art. 3 CCII, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza (art. 306, comma 2, CCII)⁴². Assolve a una funzione informativa, la relazione prevista dall'art. 130 CCII che il commissario presenta al pubblico ministero (art. 299, comma 3, CCII).

⁴⁰ Sulla rilevanza del lavoro dell'attestatore tenuto a esprimersi sulla veridicità dei dati aziendali anche per l'espressione del giudizio sulla fattibilità del piano di concordato, più di recente, Cass. civ., I sez., ordinanza del 25 marzo 2025, n. 7878.

⁴¹ L'art. 342 CCII prevede che: "*1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera d), 87, comma 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.*

2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.

3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

Il reato non è ascrivibile a ipotesi di falso in attestazione differenti da quelle menzionate nell'art. 342 CCII, stante il noto principio recato dall'art. 14 delle Preleggi per cui le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in essere considerati.

⁴² Sempre l'art. 306, comma 2, CCII precisa che: "*nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle*



Il commissario liquidatore può farsi assistere da **delegati** e **coadiutori**; nel formare l'inventario dei beni, nomina, se necessario, uno o più **stimatori** per la valutazione dei beni (art. 305, comma 3, CCII).

1.9.1 Nomina

Secondo l'art. 301 CCII, il commissario liquidatore viene nominato con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo.

Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi.

Il commissario liquidatore è scelto tra gli iscritti all'albo ex 356 CCII e trova applicazione l'art. 358 CCII.

Occorre segnalare che, con la direttiva del 12 maggio 2023, è istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy un elenco di professionisti idonei a ricoprire l'incarico di commissario liquidatore delle società cooperative e delle società fiduciarie e di revisione. L'elenco è tenuto e aggiornato almeno ogni anno mediante avviso pubblico dalla Direzione generale servizi di vigilanza, rendendo disponibile il modello di domanda e indicando i termini e le modalità di presentazione o rinnovo⁴³.

1.9.2 Accettazione della nomina

La legge non prevede l'accettazione del commissario né effettua alcun rinvio alle disposizioni di cui all'art. 126 CCII. Si ritiene, però, che l'accettazione debba comunque intervenire rappresentando la medesima condizione di efficacia della nomina, considerato anche che il CCII prevede l'ipotesi della revoca e della sostituzione del commissario che presuppongono l'accettazione dell'incarico conferito.

Quanto all'esercizio delle attribuzioni, una volta accettato l'incarico, trova applicazione l'art. 129 CCII, intendendosi sostituiti nei poteri del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni". Con la relazione si informa tempestivamente l'autorità di vigilanza dei segnali di crisi, consentendole l'esercizio dei poteri e dei compiti di cui all'art. 316 CCII.

⁴³ Possono fare domanda nell'elenco gli iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti in materia di lavoro, dagli esperti in materia di lavoro e cooperazione e coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni dando prova di adeguate capacità imprenditoriali.



1.9.3 Requisiti di professionalità, onorabilità, formazione

Come prevede l'art. 301 CCII, trovando applicazione gli artt. 356 e 358 CCII, ai fini della nomina il professionista deve essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e formazione di cui all'art. 356 e 358 CCII, per l'analisi dei quali al paragrafo a essi dedicato (*cfr.*, par. 1.1 e ss.).

1.9.4 Revoca e sostituzione

A mezzo del rinvio agli artt. 134 e 135 CCII effettuato dall'art. 302, si applica al commissario la disciplina della revoca e della sostituzione del curatore, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

1.9.5 Responsabilità

Il tema della responsabilità del commissario è affrontato dall'art. 302 CCII, che precisa come il commissario liquidatore sia, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, **pubblico ufficiale**.

Durante la liquidazione, l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione. Mette conto rilevare, inoltre, che, per rinvio effettuato dall'art. 302, comma 3, trovano applicazione anche le disposizioni contenute nell'art. 136, comma 1, CCII che stabilisce, tra l'altro, l'obbligo di adempiere ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sorge dalla stessa disposizione anche l'obbligo di tenuta del registro informatico, consultabile telematicamente, in cui il commissario deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.



Sezione 2 I PROFESSIONISTI NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA E NEL CONCORDATO SEMPLIFICATO

Nella sezione 2 sono esaminati gli incarichi assunti dai professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in occasione del procedimento di composizione negoziata.

L'incarico di esperto presuppone l'iscrizione nell'elenco ex art. 13, comma 3, CCII.

A tal riguardo, corre l'obbligo di segnalare che il 28 marzo 2025 il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge recante delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie in cui vengono individuati principi e criteri direttivi per la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria e, *inter alia*, per l'istituzione nell'elenco di cui all'art. 13, comma 3, CCII, di una sezione speciale di professionisti dotati di particolari requisiti di esperienza, competenza e professionalità nella gestione delle grandi imprese e delle imprese strategiche tra i quali individuare l'esperto facilitatore delle trattative di tali categorie di imprese.

2.1 L'elenco degli esperti indipendenti

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- Artt. 13, comma 3, CCII
- Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023 – *Composizione negoziata della crisi d'impresa – Verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento – Recepimento dell'aggiornamento del documento predisposto nell'ambito dei lavori della Commissione di studio istituita con decreto del 22 aprile 2021*
- Circolare del 29 dicembre 2021 del Ministero della giustizia. *Linee di indirizzo agli Ordini professionali per l'attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi di impresa (art. 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147)*

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, CCII presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti.

2.1.1 Requisiti di professionalità

Nell'elenco possono essere inseriti:



- gli iscritti da almeno cinque anni all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e all'Albo degli Avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
- gli iscritti da almeno cinque anni all'Albo dei Consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
- coloro che, seppur non iscritti in Albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

Attenendosi alle indicazioni fornite dal Ministero della giustizia nelle Linee di indirizzo agli Ordini professionali per l'attività di selezione delle domande, sono valutabili precedenti esperienze maturate nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa che attengano agli incarichi di:

- commissario giudiziale nell'ambito della procedura di concordato preventivo;
- commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria;
- attestatore ai sensi degli articoli 67, comma 3, lett. d), 161, comma 3, 182-bis, comma 1, e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (oppure ai sensi degli articoli 44, comma 1, lett. a), 54, comma 3, 56, comma 3, 57, comma 4, 63, 87, comma 3, 99, comma 2 e 100, comma 1, 284 CCII);
- gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola ai sensi dell'art. 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (oppure ai sensi dell'art. 74 CCII);
- *advisor*, anche legale, con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e, infine, di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti;
- *advisor*, anche legale, con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;
- *advisor*, anche legale, con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in crisi;
- attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati e di accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati relativi ad aziende rispetto



alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;

2.1.2 Formazione

L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso della specifica formazione di 55 ore individuata nel decreto dirigenziale del ministero della giustizia del 21 marzo 2023, attualmente in fase di revisione; i professionisti ordinistici presentano la domanda di iscrizione corredata dalla documentazione indicata nell'art. 13, comma 5, agli ordini professionali in cui risultano iscritti.

2.2 L'esperto indipendente della composizione negoziata

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- Artt. 2, comma 1, lett. o-bis), 12 - 25-sexies CCII
- Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023 – *Composizione negoziata della crisi d'impresa – Verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento – Recepimento dell'aggiornamento del documento predisposto nell'ambito dei lavori della Commissione di studio istituita con decreto del 22 aprile 2021*

L'art. 12 CCII prevede che l'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. L'art. 25-*quater* CCII estende tale possibilità anche all'imprenditore commerciale o agricolo sottosoglia⁴⁴ che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

In particolare, l'esperto ha il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, consentendo di individuare soluzioni idonee a superare le condizioni di squilibrio, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

⁴⁴ Sono le imprese che presentano congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, vale a dire: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro cinquecentomila.



Definito dall'art. 2, lett. o-bis), CCII, l'esperto è: *“il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 3 e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata”*.

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'esperto può avvalersi di **soggetti dotati di specifica competenza**, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un **revisore legale**, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale (art. 16, comma 2, CCCII).

2.2.1 Nomina

L'art. 13, comma 6, CCII, prevede che la nomina dell'esperto avviene a opera di una commissione che resta in carica per due anni.

La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei cui uffici di segreteria si avvale per lo svolgimento dei suoi compiti, ed è composta da:

- a) due magistrati, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l'istanza di cui all'art. 17 CCII;
- b) due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della camera di commercio presso la quale è costituita la commissione;
- c) due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l'istanza di cui all'art. 17 CCII.

Il procedimento di nomina – che prende avvio con la comunicazione da parte del segretario generale della Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa alla commissione dell'istanza presentata dall'impresa richiedente – si conclude entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'istanza, quando la commissione nomina l'esperto tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 3, attenendosi a criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale.

Qualora l'istanza di nomina sia presentata da un'impresa sottosoglia, trova applicazione l'art. 25-*quater* CCII.

Giova osservare come, ai fini della nomina, la commissione tiene conto della complessiva esperienza formativa risultante dalla scheda sintetica prima menzionata, anche esaminando, ove occorra, il



curriculum vitae dell'esperto, e dell'attività prestata come esperto nell'ambito di precedenti composizioni negoziate e del loro esito. Se lo ritiene opportuno, la commissione acquisisce, prima della nomina o prima della comunicazione all'esperto nominato, il parere non vincolante di un'associazione di categoria sul territorio.

Nel caso in cui nomina dell'esperto sia chiesta da un'impresa sotto soglia, la nomina dell'esperto avviene a opera del segretario generale al quale l'istanza è presentata (art. 25-*quater* CCII).

2.2.2 Accettazione della nomina

L'art. 17, comma 4, CCII dispone che l'esperto, verificati la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce nella piattaforma la dichiarazione di accettazione e una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, sul possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 16, comma 1. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perché provveda alla sua sostituzione. L'esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.

L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica (art. 17, comma 5, CCII).

L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla data di accettazione della nomina, le parti non hanno individuato anche a seguito della sua proposta una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di squilibrio; l'incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando lo richiedano l'imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative se l'esperto vi acconsente, oppure quando l'imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli artt. 19 e 22 CCII, ovvero quando pendono le misure protettive o cautelari ed è necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale (art. 17, comma 7, CCII).

Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale⁴⁵ che deve essere inserita nella piattaforma e comunicata all'imprenditore, nonché, in presenza di concessione di misure protettive o cautelari, al giudice che le ha emesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 8, CCII.

⁴⁵ La relazione finale è redatta anche nei casi di archiviazione del fascicolo, come prevede il par. 8.13 della sezione III del decreto dirigenziale del 21 marzo 2023.



2.2.3 Requisiti di professionalità

L'art. 13, comma 3, CCII specifica che presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e all'Albo degli Avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'Albo dei Consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.

Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 21 marzo 2023 (cfr., par. 2.1.2 e 2.2.6).

L'esperto, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, **non è pubblico ufficiale**.

2.2.4 Indipendenza

L'art. 16, comma 1, CCII specifica che l'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c. e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista e i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né avere posseduto partecipazioni in essa. A maggior garanzia dell'indipendenza dell'esperto, il CCII stabilisce che chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata. Al riguardo è bene precisare come non sia considerata attività professionale incompatibile, l'eventuale attività dell'esperto successiva alla composizione negoziata derivante dalle trattative e dal loro esito, in quanto rientrante nell'incarico originariamente conferito. Come spiega la relazione illustrativa dello schema del d.lgs. n. 136/2024, l'incompatibilità non può riguardare l'attività che l'esperto potrebbe dover compiere dopo la chiusura delle trattative,



“resa necessaria, per esempio, dal fatto che una autorizzazione ex articolo 22 richiesta in prossimità della scadenza della composizione negoziata sia rilasciata dopo, oppure quando l'accordo raggiunto con i soggetti interessati al risanamento in pendenza della composizione negoziata debba essere sottoscritto dall'esperto una volta scaduti i 360 giorni, o, ancora, nei casi in cui si debba attendere il verificarsi di condizioni sospensive cui l'accordo è sottoposto, o, infine, in generale, appaia utile, dopo la chiusura della composizione negoziata, l'opera dell'esperto nelle trattative che si realizzano nella fase che precede la domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione (articolo 54, comma 3, il cd. preaccordo). Tali esigenze si sono manifestate di frequente nel periodo di prima applicazione della composizione negoziata ed è quindi opportuno chiarire che questa attività è possibile e che, mantenendo l'esperto il ruolo di terzo, la sua attività, anche se successiva, non rientra in quella professionale per la quale è prevista l'incompatibilità per i due anni successivi alla chiusura della composizione.”.

All'indipendenza accenna anche il successivo comma 2 dell'art. 16. Nell'espletamento dell'incarico di cui all'art. 12, comma 2, l'esperto verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie.

2.2.5 Terzietà e riservatezza

Come specifica l'*incipit* del comma 2 dell'art. 16, l'esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Non è equiparabile al professionista indipendente di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) e, in forza di quanto disposto nell'art. 16, comma 2-*bis* CCII, nei pareri che gli vengono richiesti dà contro dell'attività che ha svolto e che intende svolgere nell'agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati.

Al dovere di riservatezza dell'esperto è dedicato l'art. 16, comma 4, CCII. La disposizione stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 4, CCII nel procedimento di conferma o di modifica delle misure protettive, l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

In modo simmetrico a quanto previsto per il mediatore, si applicano le disposizioni dell'art. 200 c.p.p. e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 c.p.p., in quanto compatibili (*cfr.*, par. 6.3.4).

2.2.6 Specifica formazione

Come accennato, propedeutica all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 13, comma 3, è l'aver frequentato un corso di formazione di cinquantacinque ore, nelle materie dettagliate dal ministero della Giustizia con il decreto del 21 marzo 2023, attualmente in fase di aggiornamento.

L'obiettivo del percorso è quello di garantire una formazione normativa omogenea degli esperti.

Alla formazione degli esperti è dedicata la sezione IV del decreto dirigenziale del ministero della giustizia del 21 marzo 2023. Nella sezione sono individuate le linee guida per una formazione unitaria di tutte le categorie professionali e dei manager e sono indicati i temi oggetto della formazione specifica degli esperti a qualunque categoria gli stessi appartengano. Le cinquantacinque ore vengono suddivise nel percorso formativo tenendo in considerazione le tematiche trattate delle quali il decreto dirigenziale individua i contenuti di dettaglio e la tipologia di docente sulla base dell'argomento trattato.

Nel prevedere la necessità di organizzare specifiche verifiche di effettiva ed efficace fruizione dei corsi di formazione, il decreto dirigenziale chiarisce che l'eventuale formazione precedentemente maturata, che risulti dal *curriculum vitae*, o la partecipazione successiva a uno o più corsi, di ulteriore approfondimento dei temi oggetto della sezione IV, rilevano nella individuazione dell'esperto da parte del soggetto preposto alla nomina.

2.2.7 Sostituzione dell'esperto

Il CCII individua i casi in cui l'esperto può essere sostituito.

Secondo quanto specificato dall'art. 17, comma 6, CCII entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione, le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, il quale riferisce senza indugio alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno, provveda alla sua sostituzione entro i successivi cinque giorni lavorativi. Come chiarisce l'ultimo periodo dell'art. 17, comma 6, CCII la commissione procede in modo analogo se l'imprenditore e due o più parti interessate formulano osservazioni sull'operato dell'esperto.

La sostituzione dell'esperto già nominato è prevista anche nel caso di mancata accettazione del professionista per assenza dei requisiti di indipendenza e competenza nonché di disponibilità di tempo richiesti per lo svolgimento dell'incarico, avendo riguardo alla complessità e alle dimensioni dell'impresa e alla propria organizzazione, al verificarsi della quale l'esperto ne dà comunicazione in via riservata al soggetto che lo ha nominato affinché proceda alla sua sostituzione (cfr. art. 17, comma 4, CCII).



2.2.8 Responsabilità

Il tentativo di ricostruire il regime delle responsabilità civili e penali dell'esperto non può tralasciare il corretto inquadramento delle funzioni dallo stesso ricoperte che solo in via di massima approssimazione possono in questa sede esporsi.

L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti, imprenditore compreso. Non lo assiste né si sostituisce alle parti, ma ha il compito di facilitare le trattative e il raggiungimento delle soluzioni maggiormente idonee. Egli coadiuva le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e degli interessi di ciascuna.

Secondo quanto previsto dall'art. 16, commi 1 e 2, CCII, nello svolgimento delle trattative l'esperto opera in modo professionale, imparziale e indipendente⁴⁶.

Per definizione normativa l'esperto non è equiparabile all'attestatore⁴⁷; del pari mancando un'espressa qualificazione in tal senso, l'esperto non è un pubblico ufficiale e le funzioni che svolge, sinteticamente riassunte nel par. 8 della sezione III del decreto dirigenziale del 21 marzo 2023, si differenziano da quelle svolte dal commissario giudiziale, venendo enfatizzato non tanto l'aspetto della vigilanza sulle trattative, quanto quello della capacità di facilitare le trattative, nell'alveo delle esperienze tipicamente riconducibili alle prerogative del mediatore civile e commerciale. Non è un caso, infatti, che delle cinquantacinque ore formative obbligatorie per l'iscrizione nell'elenco, dieci sono dedicate dal programma ministeriale alla gestione delle trattative con le parti interessate e alle tecniche di facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale.

Ne discende, allora, che la figura dell'esperto della composizione negoziata è *sui generis* nel panorama delle vicende di crisi e insolvenza dell'impresa, in cui si cumulano necessariamente competenze tecniche descrittive di distinte funzioni professionali.

Ciò posto, sotto l'angolo prospettico delle responsabilità, pur non ricevendo l'incarico dall'impresa, l'esperto si vincola nei suoi confronti comunicando l'accettazione della nomina, il che porta a concludere che possa emergere nei confronti dell'impresa una responsabilità contrattuale, ovvero mancando un contratto d'opera professionale, una responsabilità da contatto sociale qualificato di derivazione dalle previsioni di cui all'art. 1173 c.c.

Il richiamo alla professionalità nell'esercizio delle funzioni effettuato nell'art. 16, comma 2, CCII parrebbe evocare, quanto alla verifica della diligenza impiegata, l'art. 1176, comma 2, c.c.; per il professionista ordinistico potrebbe essere vagliata l'applicazione dell'art. 2236 c.c. ancorché la speciale difficoltà della soluzione dei problemi tecnici originati dalla prestazione richiesta all'esperto dovrebbe essere valutata e accertata alla luce dell'ampio corredo normativo di prassi offerto dal decreto

⁴⁶ Cfr. Decreto dirigenziale del 21 marzo 2023, Sez. III, par. 8.1. 8.2., 8.3. e 8.4.

⁴⁷ Come stabilisce l'art. 16, comma 2, CCII.



dirigenziale del 21 marzo 2023⁴⁸. Per quanto attiene alle responsabilità dell'esperto nei confronti delle altre parti e soggetti interessati, in alternativa a quella extracontrattuale ex art. 2043 c.c., sembrerebbe possibile sostenere che la responsabilità sia tipo contrattuale e, più precisamente, da contatto sociale.

Per quanto attiene alle responsabilità penali, manca nel CCII una disposizione che preveda la responsabilità dell'esperto per l'esposizione nei propri pareri di informazioni false (ovvero per le omissioni circa informazioni rilevanti) simile a quanto previsto dall'art. 342 per l'attestatore. Di poi non riconoscendogli la legge la qualifica di pubblico ufficiale, all'esperto non potranno mai essere ascrivibili i reati del pubblico ufficiale.

2.3 L'ausiliario del giudice

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- Artt. 19, 22, 25-sexies, 25-septies, 106, 117, 118, 119, 324, 341 CCII
- Artt. 63, 68 c.p.c.
- Artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136* (di seguito, CAM)

La disciplina della **composizione negoziata** prevede in differenti occasioni la possibilità che il giudice ricorra all'apporto tecnico di un ausiliario.

La figura dell'ausiliario ricorre:

- nell'ambito del procedimento relativo alla conferma delle misure protettive e cautelari disciplinato dall'art. 19, comma 4, del CCII, allorché il giudice, al fine di assumere provvedimenti cautelari o di conferma, revoca o modifica delle misure protettive, se occorre, nomina un ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c.;
- quando su richiesta dell'imprenditore, il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, ai sensi dell'art. 22 CCII provvede a:
 - a) autorizzare l'imprenditore, ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure

⁴⁸ Nell'*incipit* della sezione III (Protocollo di conduzione della composizione negoziata) del decreto dirigenziale del 21 marzo 2023 si legge che il protocollo reca la declinazione operativa delle prescrizioni normative relative alla composizione negoziata. Tale protocollo, unitamente alle indicazioni contenute nelle restanti sezioni del decreto dirigenziale, recependo le migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi, da intendersi, pertanto, come buone prassi e non come precetti assoluti, potrebbe rappresentare un valido strumento a supporto dell'attività dell'esperto.



autorizzare l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese;

- b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili;
- c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'art. 25 CCII a contrarre finanziamenti prededucibili;
- d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'art. 2560, secondo comma, c.c., dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti.

In tali ultime evenienze, la nomina ausiliario è effettuata, ove occorre, dal tribunale ai sensi dell'art. 68 c.p.c.

Nel **concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio disciplinato dall'art. 25-sexies, invece, la nomina dell'ausiliario è sempre necessaria. L'ausiliario svolge nel concordato semplificato compiti, ascrivibili a funzioni consultive, di vigilanza sulla esecuzione del concordato e di esecuzione della liquidazione di beni *ante* omologa.

2.3.1 Nomina

La nomina dell'ausiliario spetta al tribunale. L'ausiliario è nominato ai sensi dell'art. 68 c.p.c.⁴⁹

Per quanto attiene al **concordato semplificato**, è noto che presupposto per accedervi sia che l'esperto abbia dichiarato nella relazione che le trattative si sono svolte secondo la correttezza e la buona fede, ma ciononostante, le soluzioni indicate all'art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e lett. b), CCII non siano praticabili.

Dalla comunicazione all'imprenditore della relazione ex art. 17, comma 8, CCII da parte dell'esperto decorrono sessanta giorni affinché il debitore presenti domanda di concordato semplificato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti di cui all'art. 39 CCII. A seguire il tribunale, valutata la ritualità della proposta, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, chiede all'esperto di rilasciare un ulteriore parere *"con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte"* e, acquisiti sia la relazione finale che il parere dell'esperto, procede a nominare un ausiliario ex art. 68 c.p.c. al quale assegna un termine per il deposito di uno specifico parere che, nel silenzio del CCII, dovrebbe investire le condizioni della proposta concordataria e il piano nel loro insieme. Parrebbe deporre in tal senso il dettato dell'art. 25-sexies, comma 5, CCII, a mente del quale il tribunale omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di

⁴⁹ Non rinvenendosi nel Codice della crisi disposizioni specifiche in ordine al compenso dell'ausiliario, per la sua determinazione dovrebbero trovare applicazione le previsioni contenute nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*.

prelazione, verifica la fattibilità del piano di liquidazione e rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa liquidatoria (sia della liquidazione giudiziale, che della liquidazione controllata) e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

2.3.2 Accettazione della nomina

L'ausiliario ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione (art. 63 c.p.c.). Come prevede l'art. 25-sexies, comma 3, CCII, nel concordato semplificato l'ausiliario deve accettare l'incarico entro tre giorni dall'avvenuta comunicazione della nomina.

2.3.3 Professionalità e cause di incompatibilità

Il Codice della crisi non contiene precisazioni in ordine a requisiti di professionalità specifica e formativi. Non trova applicazione quanto previsto per i gestori della crisi negli artt. 356, 357 e 358 CCII e l'ausiliario viene scelto tra gli iscritti negli albi dei CTU ai sensi e per gli effetti delle disposizioni recate dagli artt. 22 e ss. disp. att. c.p.c.

Tuttavia, per quanto disposto nell'art. 25-sexies CCII, nel concordato semplificato devono essere osservate le prescrizioni dettate dagli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2. del CAM che, come accennato attengono alle stringenti regole in punto di incompatibilità indiretta derivante da rapporti con i magistrati dell'ufficio giudiziario (*cfr.*, par. 1.2.2 e ss.).

2.3.4 Funzioni e responsabilità

Ini un'ottica generale, il regime di responsabilità dell'ausiliario è quello esaminato per il CTU (*cfr.*, par. 5.2.3).

Alcune considerazioni devono spendersi con riguardo alla figura dell'ausiliario nominato nel concordato semplificato.

Per realizzare le esigenze di semplificazione che connotano l'istituto, nel concordato semplificato non è prevista la nomina del commissario giudiziale, essendo la procedura direttamente vigilata dal giudice che viene affiancato dall'ausiliario per valutazioni che richiedano competenze tecniche specifiche necessarie alla verifica della fattibilità della proposta⁵⁰. Posto quanto sopra, in relazione ai contenuti del parere dell'ausiliario e considerato che il giudice può con il decreto di nomina attribuire all'ausiliario

⁵⁰ Sulle prerogative dell'ausiliario, Trib. Ferrara, 8 agosto 2024.



altri specifici compiti, per un sintetico inquadramento delle funzioni del commissario, non possono essere trascurate due disposizioni.

La prima è quella contenuta nell'art. 26-sexies, comma 3, ultimo periodo, che alla luce delle osservazioni effettuate dagli interpreti in sede di primo commento, attualmente prevede che il tribunale conceda un termine per l'integrazione o la modifica del piano prima di completare le sue verifiche iniziali. In tal caso, è ragionevole supporre che dovrà essere acquisito un ulteriore parere dell'ausiliario sulla nuova proposta con riferimento alle verifiche di fattibilità del piano e di convenienza della proposta come sopra individuate.

La seconda è la previsione dell'art. 25-sexies, comma 8, CCII in forza del quale nel concordato semplificato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 106, 117, 118, 199, 324 e 341 CCII, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario: nonostante le evidenti differenze con l'attività del commissario giudiziale, sull'ausiliario incombe il dovere di segnalazione degli atti di frode eventualmente riscontrati e la vigilanza nella fase esecutiva sull'adempimento del concordato; l'ausiliario può chiedere la revoca del concordato.

Si è in altra sede chiarito che, se il concordato semplificato diretto alla liquidazione del patrimonio dell'impresa è omologato, il tribunale, con il decreto di omologa provvede a nominare un liquidatore (cfr., par. 1.7). Il liquidatore può essere indicato in proposta dal debitore, benché l'indicazione non possa dirsi vincolante per il giudice.

Ciò posto è discusso se l'ausiliario possa essere nominato liquidatore. Il cumulo dei due incarichi, infatti, andrebbe a comportare sovrapposizione tra la funzione prettamente liquidatoria e la funzione di vigilanza sull'esecuzione del concordato, ascrittagli in virtù del richiamo all'art. 118 CCII effettuato nell'art. 25-sexies, comma 8, CCII.

Considerato il ruolo preminente affidato al tribunale nel contesto del semplificato non sembrano ricorrere ostacoli a che lo stesso soggetto eserciti le due differenti funzioni⁵¹. Del resto, degna di nota è la circostanza che l'art. 25-septies, comma 3, CCII consente all'ausiliario, nell'evenienza che il piano di liquidazione preveda il trasferimento dell'azienda o di uno dei suoi rami ovvero di specifici beni prima dell'omologazione, di dar esecuzione all'offerta, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le stesse modalità cui deve attenersi il liquidatore che, in virtù della serie di rinvii normativi e per il richiamo degli artt. da 2919 a 2929 c.c., attengono alle vendite coattive.

⁵¹ In termini, Trib. Udine, 24 gennaio 2023, che nell'omologare una proposta di concordato semplificato ha nominato liquidatore il medesimo professionista che aveva già svolto le funzioni di ausiliario dichiarando che: *“nulla osta che le funzioni di liquidatore giudiziale, stante la clausola di compatibilità di cui al citato art. 19 in relazione all'art. 182 LF, siano affidate al dott. (...), già nominato ausiliario”*.



Sezione 3 I PROFESSIONISTI NELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

La sezione 3 è dedicata all'esame degli incarichi svolti dai professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nelle procedure c.d. minori di soluzione delle crisi da sovraindebitamento, per l'esercizio dei quali è richiesta l'iscrizione nell'elenco dei gestori della crisi e nel registro degli OCC.

Con riguardo alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione controllata dei beni del sovraindebitato, le nuove disposizioni contenute nel CCII sono entrate in vigore il 15 luglio 2022, comportando la sostanziale abrogazione delle previsioni contenute nella legge n. 3/2012 (che tuttavia continuano ad applicarsi ai giudizi pendenti *ex art.* 390 CCII). Resta, invece, in vigore il decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202 *“Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”*⁵², richiamato nel Codice della crisi.

Per l'individuazione delle fattispecie, giova osservare come, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, per «**sovraindebitamento**» si intenda lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

La stessa disposizione, alla lett. t) definisce gli **OCC** come gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal Codice medesimo. Nel quadro normativo qui sinteticamente ricostruito si inserisce la previsione – a valenza generale – recata dall'art. 64 CCII che, nel definire l'ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, specifica al comma 1 come i debitori che versano in stato di sovraindebitamento possono proporre le soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del capo II del Titolo IV – relative più nello specifico alle procedure di composizione della crisi – o del titolo V del capo IX relative alla liquidazione controllata, e che chiarisce, al comma 2, che i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore

⁵² Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 21 – del 27 gennaio 2015 e d'ora in avanti d.m. n. 202/2014.



nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.

L'OCC è l'organismo di supporto tecnico e professionale delle procedure e opera grazie all'attività dei suoi organi⁵³; il gestore o il liquidatore persona fisica svolgono materialmente le funzioni di cui risulta incaricato l'OCC.

3.1 Il registro OCC e l'elenco dei gestori della crisi

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- Decreto ministeriale 24 settembre 2014 n. 202, *Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221* (di seguito d.m. n. 202/2014)

Il d.m. n. 202/2014 disciplina l'istituzione presso il Ministero della giustizia del registro degli organismi costituiti da parte di enti pubblici⁵⁴, deputati alla gestione della crisi da sovraindebitamento a norma dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, – e oggi dell'art. 2 del CCII – e i requisiti e le modalità di iscrizione nel medesimo registro, la formazione dell'elenco degli iscritti e la sua revisione periodica, la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

Ciò posto, i requisiti di accesso alla sezione A del registro per gli OCC costituiti dagli Ordini professionali quali articolazione interna degli stessi Ordini, verificabili ai fini dell'iscrizione dal responsabile del registro, sono indicati nell'art. 4, comma 4, d.m. n. 202/2014.

⁵³ Tra cui il referente che, come risulta dalla definizione normativa, è la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi (art. 2, comma 1, lett. i) d.m. n. 202/2014)).

⁵⁴ Ai sensi dell'art. 3 d.m. n. 202/2014, il registro è articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:

a) sezione A:

- 1) organismi iscritti di diritto a norma dell'art. 4, comma 2, del presente regolamento;
- 2) elenco dei gestori della crisi;

b) sezione B:

- 1) altri organismi;
- 2) elenco dei gestori della crisi.

Gli organismi iscritti di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, anche quando associati tra di loro, sono quelli costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai.



Si tratta nello specifico di:

- esistenza di un referente dell'organismo cui sia garantito un adeguato grado di indipendenza;
- rilascio di polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi;
- conformità del regolamento di funzionamento dell'organismo alle disposizioni del decreto medesimo.

I requisiti di qualificazione professionale per l'iscrizione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell'elenco dei gestori della crisi di cui alla sezione A del registro degli OCC tenuto presso il Ministero della giustizia sono elencati dall'art. 4, commi 5 e 6, d.m. n. 202/2014.

3.2 Il gestore della crisi da sovraindebitamento

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- 65-83 CCII; artt. 268 – 277 CCII; artt. 280 – 283 CCII
- Decreto ministeriale 24 settembre 2014 n. 202, *Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221* (di seguito d.m. n. 202/2014)

Stando alla definizione recata dall'art. 2, comma 1, lett. f), d.m. n. 202/ 2014 il gestore della crisi è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.

3.2.1 Nomina

La nomina del gestore della **crisi da sovraindebitamento** è disciplinata, a seconda della procedura, dagli artt. 68 e 76 CCII, i quali dispongono che la domanda (per accedere alla procedura) è formulata tramite un Organismo di Composizione della Crisi (di seguito, OCC o organismo), costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCII.

Come recitano sia l'art. 68, comma 1, sia l'art. 76, comma 1, CCII, se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, nominati dal



presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al d.m. n. 202/2014.

Al riguardo, si rammenta che al tempo della pubblicazione della legge n. 3/2012 era stato previsto un regime transitorio, coincidente con l'intervallo temporale necessario per istituire gli OCC all'interno degli enti che sarebbero stati successivamente individuati dal d.m. n. 202/2014, durante il quale i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi potevano essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f., ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato⁵⁵. Anche a distanza di anni e nonostante l'entrata in vigore del Codice della crisi attribuisca inconfutabile centralità agli OCC, il legislatore si preoccupa di disciplinare le ipotesi in cui nel circondario del tribunale competente non sia stato istituito alcun OCC da parte degli enti abilitati secondo la normativa regolamentare contenuta nel d.m. n. 202/2014.

La nomina del gestore della crisi viene effettuata dal Referente dell'OCC tra i professionisti iscritti nell'Elenco dell'OCC, secondo criteri di rotazione che tengano conto, sia degli incarichi già affidati, sia della natura e dell'importanza della situazione della crisi (art. 10, comma 1, d.m. n. 202/2014).

Prima di conferire ciascun incarico, il Referente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulta che l'organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura e che deve essere portata a conoscenza del tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione (art. 10, comma 2, d.m. n. 202/2014).

Il gestore della crisi, contestualmente all'accettazione dell'incarico, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di indipendenza di cui in appresso.

3.2.2 Accettazione della nomina

La normativa tace in merito all'accettazione dell'incarico da parte del gestore. Tuttavia, è fatto obbligo al gestore di sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato di sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e di renderla nota al tribunale (art. 11, comma 4, d.m. n. 202/2014). I regolamenti adottati dai singoli OCC contengono puntuali indicazioni circa le modalità e i termini per l'accettazione dell'incarico da parte del gestore.

⁵⁵ Con riferimento alla validità del c.d. doppio binario di nomina nel periodo transitorio intercorrente tra l'entrata in vigore dell'art. 15, comma 9, legge n. 3/2012 e l'entrata in vigore delle disposizioni recate dal d.m. n. 202/2014, cfr., Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza n. 19740 dell'8 agosto 2017.



3.2.3 Requisiti di professionalità e onorabilità

Stando alle previsioni dell'art. 4, comma 5, d.m. n. 202/2014, per ricoprire il ruolo di gestore è necessario il possesso di una laurea magistrale o di un titolo di studio equipollente, in materie giuridiche o economiche.

I requisiti di **onorabilità**, fissati nell'art. 4, comma 8, d.m. n. 202/2014 e richiesti per l'iscrizione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili negli elenchi dei gestori della crisi di cui alla sezione A del registro, sono i seguenti:

- non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c. e legate alla carica di amministratore delle s.p.a.;
- non essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato (salvi gli effetti della riabilitazione) ad uno dei reati di cui all'art. 4, comma 8, lett. c), nn. 1), 2) e 3) d.m. n. 202/2014;
- non aver riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

3.2.4 Requisiti di indipendenza

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. a), d.m. n. 202/2014, il gestore della crisi, relativamente a ciascun affare per il quale è designato, ha l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di **indipendenza** che deve essere portata a conoscenza del tribunale e dalla quale emerga che non sussistano cause di incompatibilità.

Il gestore della crisi è considerato indipendente quando:

- non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale (parentela o affinità) o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- possiede i requisiti previsti dall'art. 2399 c.c.;
- non ha prestato, negli ultimi 5 anni, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ovvero non ha partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

3.2.5 Formazione e aggiornamento

Il percorso formativo del professionista è descritto nell'art. 4, comma 5, d.m. n. 202/2014.



Per quanto attiene alla **formazione iniziale**, al fine di ricoprire il ruolo di gestore e propedeutico all'inserimento nell'elenco, è l'espletamento di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento della durata di **quaranta ore**, nell'ambito disciplinare della crisi d'impresa e di sovraindebitamento costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno una delle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario, e previdenziale.

Tale formazione può essere acquisita anche tramite la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dagli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura, il segretariato sociale e gli ordini professionali di avvocati, commercialisti e notai in convenzione con università pubbliche o private.

Successivamente all'iscrizione, ricadono sui gestori specifici obblighi di **aggiornamento biennale**, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso l'ordine professionale, ovvero presso un'università pubblica o privata.

Il d.m. n. 202/2014 stabilisce che gli ordinamenti professionali possono tuttavia prevedere specifici casi di esenzione dagli adempimenti di formazione e aggiornamento, ovvero fissare criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale richiesti dalla normativa in esame e quelli di formazione professionale.

3.2.6 Sostituzione e decadenza

Tra gli obblighi che il d.m. n. 202/2014 prescrive in capo all'OCC, vi è quello di dotarsi di un **regolamento di autodisciplina**, nell'ambito del quale individuare i casi di decadenza e sospensione dell'attività dei gestori che sono privi dei requisiti o che hanno violato gli obblighi previsti nel d.m. n. 202/2014 (art. 10, comma 5, d.m. n. 202/2014). Il regolamento deve individuare la procedura per l'applicazione delle sanzioni e determinare i criteri di sostituzione nell'incarico, a cura del referente dell'OCC, il quale tempestivamente provvede a nominare un altro professionista in possesso dei requisiti di legge.

3.2.7 Responsabilità

Il gestore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, non è un **pubblico ufficiale**.

L'art. 12 d.m. n. 202/2014 sancisce il principio della personalità della prestazione eseguita dal gestore.

Il gestore deve svolgere l'incarico secondo i canoni di correttezza declinati nell' art. 1176 c.c. che richiede al professionista una diligenza qualificata in quanto commisurata alla natura dell'attività dallo stesso esercitata.



Quanto alle responsabilità penali, trovano applicazione a carico dei gestori le disposizioni di cui all'art. 344, commi 3 e 4, CCII. Di talché il componente dell'OCC che, ai sensi dell'art. 344, comma 3, CCII renda false attestazioni nella relazione di cui agli artt. 68, 76, 269 e 283 CCII in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli artt. 67 e 75 CCII, nell'attestazione di cui all'art. 268 CCII, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'art. 283 CCII, è prevista la sanzione della pena congiunta della reclusione da uno a tre anni e la multa da 1.000 a 50.000 euro (art. 344, comma 3, CCII). Inoltre, come stabilisce l'art. 344, comma 4, al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 1000 a 50.000 euro.

3.2.8 Gestore facente funzioni di OCC

È doveroso osservare come l'art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012, prevedesse il professionista facente funzioni di OCC. Si trattava di un professionista o di una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, l.f., ovvero di un notaio, designati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato, per svolgere i compiti e le funzioni che la legge n. 3/2012, e successive modificazioni e integrazioni, e il d.m. n. 202/2014 attribuivano all'OCC.

Come accennato, nonostante il CCII abbia inteso accentuare la rilevanza del ruolo degli OCC, la nomina del professionista facente funzioni di OCC è ancora prevista unicamente in caso di mancata costituzione dell'OCC competente nell'ambito territoriale di riferimento.

Con maggior precisione, sia l'art. 68 CCII, sia l'art. 76 CCII, nel disciplinare la fase di presentazione della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore o di concordato minore, stabiliscono che, nell'ipotesi in cui nel circondario del tribunale competente non sia stato costituito un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti siano svolti da un professionista o da una STP, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 del Codice e individuati, ove possibile, tra gli iscritti nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (cfr. art. 76, comma 1, CCII).

Per quanto attiene alla disciplina applicabile, si rinvia ai paragrafi precedenti con la precisazione che, in ordine alle responsabilità penali, deve osservarsi come i professionisti (o le STP) in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII e incaricati di svolgere i compiti e le funzioni di OCC non vengono ricompresi nel precetto recato dall'art. 344, commi 3 e 4, CCII indirizzato unicamente ai componenti dell'OCC.



3.3 Il liquidatore nella liquidazione controllata dei beni del sovraindebitato

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- Art. 268 e ss. CCII
- Artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 13* (di seguito, CAM)

Il liquidatore è l'organo tecnico della **liquidazione controllata dei beni del debitore** in stato di sovraindebitamento. Esso è incaricato dell'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione medesima compiendo tutte le operazioni necessarie sotto la vigilanza del giudice delegato.

3.3.1 Nomina

Nel procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato, l'art. 270, comma 2, lett. b), CCII dispone che il tribunale, con la sentenza con cui dichiara l'apertura della liquidazione controllata, procede alla nomina del liquidatore, confermando, nel caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC già incaricato da quest'ultimo ai sensi dell'art. 269, o scegliendolo tra gli iscritti nel registro degli OCC. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di Corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e un'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale.

La disposizione si coordina con quanto previsto nell'art. 65, comma 2, CCII.

Come prevede l'art. 270, comma 3, CCII, al liquidatore nominato dal tribunale si applicano gli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del CAM.

3.3.2 Accettazione della nomina

Il Codice della crisi tace in ordine all'accettazione da parte del liquidatore. Dovrebbe trovare applicazione in via analogica quanto previsto nell'art. 126 CCII.

3.3.3 Requisiti di professionalità e onorabilità. Formazione

Si applicano i requisiti di professionalità, onorabilità e formativi previsti nel d.m. n. 202/2014.



Sezione 4 I PROFESSIONISTI NELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA

Nella sezione 4 sono esaminati gli incarichi e le funzioni esercitati dai professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili **nelle procedure di amministrazione** straordinaria, in qualità di commissario giudiziale e commissario straordinario.

Corre l'obbligo di segnalare che il 28 marzo 2025 il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge recante delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie in cui vengono individuati principi e criteri direttivi per la riforma organica della disciplina dell'amministrazione straordinaria e, *inter alia*, per l'individuazione di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei commissari straordinari che andranno a comporre un elenco tenuto e vigilato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

4.1 L'elenco professionisti idonei

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, *Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274*, (di seguito, d.lgs. n. 270/1999)
- D.l. 23 dicembre 2003, n. 347 convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, *Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza* (di seguito, d.l. n. 347/2003)⁵⁶
- Decreto interministeriale del 10 aprile 2013 n. 60 del Ministero Sviluppo Economico, *Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999* (di seguito, Regolamento)

Presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è istituito un elenco di professionisti idonei a ricoprire l'incarico di commissario giudiziale e di commissario straordinario in possesso dei requisiti di

⁵⁶ La procedura di amministrazione straordinaria e la relativa disciplina non sono incluse nel d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. La materia continua a essere regolata dal d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 e dal d.l. 23 dicembre 2003, n. 347 convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, ancorché alcune modifiche introdotte dal d.lgs. 17 giugno 2023 n. 83/2023 abbiano innovato la disciplina richiamando espressamente le disposizioni del CCII (cfr. art. 1, comma 2, lett. a, CCII in forza del quale sono fatte salve le disposizioni speciali in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Lo stesso art. 1 si premura di precisare che, se la crisi o l'insolvenza non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal CCII).



professionalità e onorabilità previsti dal Decreto interministeriale del 10 aprile 2013 n. 60 (di seguito Regolamento).

Una commissione – nominata dal Ministro e formata da tre componenti esperti, di cui uno con funzione di coordinamento, scelti nell'ambito della magistratura amministrativa o contabile o dell'Avvocatura Generale dello Stato – seleziona tra i soggetti iscritti all'elenco una rosa di tre nominativi (ovvero, qualora vi sia la possibilità che l'organo commissariale sia a composizione collegiale, di nove nominativi) giudicati parimenti idonei allo svolgimento dell'incarico. Qualora il settore di attività dell'impresa richieda professionalità in possesso di specifiche competenze, la Commissione può individuare soggetti non iscritti all'elenco.

Ai fini delle proprie valutazioni, la commissione ha riguardo dei criteri di nomina di cui al Regolamento e più in generale dei seguenti:

- esperienza professionale;
- esperienza maturata nello svolgimento di incarichi di commissario giudiziale o di commissario straordinario e/o analoghi;
- rotazione;
- diligenza in relazione allo svolgimento degli incarichi di commissario giudiziale o di commissario straordinario.

Possono, inoltre, costituire titoli di preferenza: i) titoli accademici riconosciuti; ii) corsi di aggiornamento in materia professionale nella materia concorsuale.

Preliminarmente alla nomina devono essere acquisite, a cura della commissione, con il supporto della competente Direzione Generale, le dichiarazioni previste dalla normativa vigente in ordine alla insussistenza di incompatibilità, situazioni impeditive e conflitti d'interesse, nonché alla disponibilità del professionista prescelto a dedicarsi adeguatamente, anche in termini temporali, allo svolgimento dell'incarico.

Per ragioni di urgenza o a carattere emergenziale, ovvero per le procedure di particolare rilevanza e complessità, anche relative a quelle di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 o per le ricadute occupazionali, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy può individuare direttamente il professionista in possesso dei requisiti di cui al Regolamento, in deroga alla procedura sopra menzionata.



4.2 Il commissario giudiziale

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- Artt. 128, 129, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 356 e 358 CCII
- Artt. 7, 8, 15, 16, 19, 39 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, *Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274*, (di seguito, d.lgs. n. 270/1999 (di seguito, d.lgs. n. 270/1999))
- Decreto interministeriale del 10 aprile 2013 n. 60 del Ministero Sviluppo Economico, *Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999* (di seguito, Regolamento)
- Artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 13* (di seguito, CAM)

Il commissario giudiziale è l'organo tecnico della fase della procedura inerente all'accertamento dello stato di insolvenza e alla verifica dei presupposti richiesti dalla legge per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. Egli svolge diverse funzioni a seconda che gli sia affidata o meno la gestione dell'impresa. In questo secondo caso, oltre alla tradizionale attività di vigilanza svolta dal commissario nell'ambito del concordato preventivo⁵⁷, i suoi compiti ineriscono alla gestione dell'impresa e all'amministrazione dei beni trovando applicazione le previsioni dettate per il curatore della liquidazione giudiziale, come si evince dall'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 270/1999, in punto di gestione dell'impresa da parte del commissario giudiziale. Al termine del proprio ufficio, il commissario cui è affidata la gestione dell'impresa deve rendere il conto ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 4, d.lgs. n. 270/1999.

4.2.1 Nomina

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 270/1999, con la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza, il tribunale nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformità dell'indicazione del

⁵⁷ La disciplina dell'amministrazione straordinaria contiene rinvii alla legge fallimentare. Uno di questi è quello recato dall'art. 18 d.lgs. n. 270/1999 che richiama espressamente l'art. 167 l.f., norma che nel Codice della crisi è stata sostituita dall'art. 94. In altri ipotesi, invece, i testi sono stati adeguati alle novità introdotte con il Codice della crisi.



MIMIT, ovvero autonomamente, osservati gli artt. 356 e 358 CCII, se l'indicazione non è pervenuta nel termine stabilito a norma dell'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 270/1999⁵⁸.

In caso di nomina da parte del tribunale, devono essere osservati anche gli artt. 356 e 358 CCII, motivo per cui è necessario che il prescelto sia individuato tra i professionisti individuati nell'art. 358 e iscritto nell'elenco di cui all'art. 356 CCII.

La nomina di tre commissari giudiziali è riservata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura (art. 8, comma 2, d.lgs. n. 270/1999). I criteri di scelta dei commissari giudiziali, così come quelli dei commissari straordinari, sono stabiliti nel Regolamento.

Il commissario giudiziale è per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni **pubblico ufficiale** e allo stesso si applicano le disposizioni degli artt. 134, 135, 136, commi 1, 2 e 3, e 137 CCII, salvo quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, d.lgs. n. 270/1999, relativo ai criteri di scelta dei commissari disciplinati nel Regolamento, e dall'art. 47 d.lgs. n. 270/1999, relativo ai criteri di determinazione dei compensi.

4.2.2 Accettazione della nomina

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Regolamento, l'accettazione della nomina deve avvenire, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di nomina.

4.2.3 Requisiti di professionalità

Fermo restando quanto previsto per i commissari giudiziali scelti autonomamente dal tribunale in mancanza di indicazioni da parte del Ministero, come prevede l'art. 2, comma 1, del Regolamento, i commissari giudiziali sono scelti dal Ministero, secondo criteri di professionalità e di competenza, tra:

- a) persone iscritte da almeno cinque anni negli albi (*rectius* registro) dei revisori dei conti, degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, che hanno esercitato per eguale periodo l'attività professionale, maturando una specifica competenza nel settore della analisi e revisione di azienda;
- b) persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno cinque anni nell'attività d'insegnamento universitario in materie economico-aziendali;
- c) persone che abbiano maturato, presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni comparabili con quello dell'impresa insolvente e preferibilmente in settori analoghi a quello dell'impresa

⁵⁸ Giova osservare come l'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 270/1999, preveda che l'avviso di convocazione diretto al Ministro nella fase di istruttoria contiene l'invito ad indicare, entro la data fissata per l'udienza, uno o tre commissari giudiziali, da nominare nel caso di dichiarazione dello stato di insolvenza. Il numero dei commissari è stabilito dal tribunale.



medesima, una esperienza complessiva di almeno cinque anni in funzioni di amministrazione o di direzione.

4.2.4 Requisiti di onorabilità

Come dispone l'art. 3 del Regolamento, ai fini dell'accettazione dell'incarico di commissario giudiziale è previsto il possesso di specifici requisiti di **onorabilità**. Non può essere nominato commissario giudiziale e, se nominato, decade automaticamente dalla carica in caso di sopravvenuti impedimenti, colui che:

- a) è interdetto e l'inabilitato;
- b) è stato dichiarato fallito e chi è stato dichiarato insolvente ai sensi delle disposizioni che regolano la procedura di amministrazione straordinaria;
- c) è sottoposto a procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata, fin quando la procedura è in corso;
- d) è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del CAM, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile e nel Titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (oggi Titolo IX CCII);
 - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria e valutaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - 4) a pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione o la sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - 5) colui al quale è stata applicata su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 c.p.p., una delle pene previste dalla lettera e), numeri 1), 2) e 3) qui richiamate, salvo che sia intervenuta l'estinzione del reato a norma dell'art. 445, comma 2, c.p.p.

4.2.5 Cause di incompatibilità e situazione impeditiva

L'art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 270/1999 stabilisce che al commissario autonomamente nominato dal tribunale e ai coadiutori di cui egli si avvale a norma degli articoli 19, comma 3, del d.lgs. n. 270/1999 si applicano le disposizioni in punto di incompatibilità indirette di cui agli artt. 35, comma 4-bis, e 35.1 CAM; si osservano altresì le disposizioni di cui all'art. 35.2 del predetto CAM. Su tali aspetti si rinvia a quanto esaminato con riferimento al curatore e ai suoi coadiutori (su cui, *supra*, par. 1.2.2 e 1.2.5).



L'art. 4 del Regolamento stabilisce che non può essere nominato commissario giudiziale:

- a) chi ha esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa insolvente ovvero si è in qualsiasi modo ingerito nella medesima;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, se persona fisica, ovvero delle persone che hanno esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa insolvente;
- c) il creditore e il debitore dell'impresa insolvente;
- d) chi, nei due anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, ha prestato a qualunque titolo la sua attività professionale a favore dell'impresa insolvente.

4.2.6 Sospensione dalla carica

L'art. 5 del Regolamento individua le cause in presenza delle quali l'incarico di commissario giudiziale deve essere sospeso. Si tratta, nello specifico delle situazioni di:

- a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati già esaminati in ordine ai requisiti di onorabilità e individuati nell'art. 3, comma 1, lett. e) del Regolamento;
- b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al menzionato art. 3, comma 1, lett. e) del Regolamento, con sentenza non definitiva;
- c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, CAM;
- d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Possono costituire causa di sospensione dalle funzioni di commissario giudiziale anche le situazioni di:

- a) notifica di informazione di garanzia o rinvio a giudizio per delitto non colposo;
- b) avvio del procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del CAM.

Ai fini della sospensione il Ministero valuta, nell'interesse della procedura ovvero nell'interesse dello stesso Ministero, il pregiudizio alla credibilità, le possibili negative ricadute sulla gestione operativa e il danno all'immagine che possono derivare dalla permanenza del commissario nell'incarico.

4.2.7 Revoca, sostituzione e responsabilità

Come stabilisce l'art. 15 del d.lgs. n. 270/1999 il commissario giudiziale è, per quanto attiene alle proprie funzioni **pubblico ufficiale**.



La **revoca**, la **sostituzione** e la **responsabilità** del commissario condividono la disciplina prevista per le vicende e le responsabilità che involgono gli incarichi di curatore alle quali si rinvia⁵⁹.

Più partitamente, con riguardo alla **sostituzione**, l'art. 16 d.lgs. n. 270/1999, in modo simmetrico a quanto previsto in punto di nomina, prevede che, nell'ipotesi in cui occorra procedere alla sostituzione del commissario giudiziale, il tribunale richiede al Ministro di indicare il nuovo commissario, stabilendo il termine entro il quale l'indicazione deve pervenire. Alla nomina del sostituto procede sempre il tribunale in conformità dell'indicazione del Ministro, ovvero autonomamente, se l'indicazione stessa non è pervenuta nel termine.

4.3 Il commissario straordinario

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- Artt. 134, 135, 136, 137, 356 e 358 CCII
- Art. 38, 39, 41, 43 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274, (di seguito, d.lgs. n. 270/1999)
- Artt. 2 e ss. d.l. 23 dicembre 2003, n. 347 convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza (di seguito, d.l. n. 347/2003)⁶⁰.
- Provvedimento Ministro delle Attività produttive del 24 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 81 del 6 aprile 2004, *Criteri per la nomina dei commissari straordinari per l'amministrazione straordinaria delle imprese in stato di insolvenza*
- Decreto interministeriale del 10 aprile 2013 n. 60 del Ministero Sviluppo Economico, *Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999 (d'ora in avanti, Regolamento)*

Il commissario straordinario è l'organo a opera del quale si svolge la procedura di amministrazione straordinaria (art. 37 d.lgs. n. 270/1999; art. 2-bis d.l. n. 347/2003)).

⁵⁹ L'art. 15, comma 3, prevede che al commissario giudiziale si applicano le disposizioni degli artt. 134, 135, 136, commi 1, 2 e 3, e 137 CCII, salvo quanto previsto dall'art. 39, comma 1 – relativo ai criteri di scelta dei commissari disciplinati nel decreto interministeriale 10 aprile 2013, n. 60, e dall'art. 47 relativo ai criteri di determinazione dei compensi.

⁶⁰ La procedura di amministrazione straordinaria e la relativa disciplina non sono incluse nel d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. La materia continua a essere regolata dal d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 e dal d.l. 23 dicembre 2003, n. 347 convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, ancorché alcune modifiche introdotte dal d.lgs. 17 giugno 2023 n. 83/2023 abbiano innovato la disciplina richiamando espressamente le disposizioni del CCII (cfr. art. 1, comma 2, lett. a, CCII in forza del quale sono fatte salve le disposizioni speciali in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Lo stesso art. 1 si premura di precisare che, se la crisi o l'insolvenza non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal CCII).



Egli ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura. Il commissario straordinario presenta il programma redatto secondo uno degli indirizzi alternativi indicati nell'art. 27 d.lgs. n. 270/1999, compie tutte le attività dirette all'esecuzione del programma autorizzato e presenta al MIMIT, ogni tre mesi, una relazione sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e sull'esecuzione del programma, nonché nei dieci giorni successivi al termine di scadenza del programma una relazione finale. Il commissario straordinario è tenuto a redigere una relazione semestrale sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione di cui all'art. 40, comma 1-bis, d.lgs. n. 270/1999.

4.3.1 Nomina

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 d.lgs. n. 270/1999, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il MIMIT nomina con decreto uno o tre commissari straordinari. La nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura. Con la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni del commissario giudiziale, salvo quanto previsto dall'art. 34 d.lgs. n. 270/1999 in ordine ai giudizi in corso nei quali è parte il commissario giudiziale.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 39 d.lgs. n. 270/1999, i criteri di scelta dei commissari straordinari, così come quelli dei commissari giudiziali, sono stabiliti nel Regolamento che fissa i requisiti di professionalità e di onorabilità.

Il commissario straordinario, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è **pubblico ufficiale**.

4.3.2 Accettazione della nomina

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Regolamento, l'accettazione della nomina deve avvenire, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di nomina.

L'art. 6, comma 1, del Regolamento precisa che il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 e dell'art. 3, comma 1, e l'assenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del Regolamento medesimo sono auto-certificati dall'interessato, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente a ogni altro fatto, stato e qualità personale attinente alla specifica professionalità ed esperienza lavorativa maturata, ivi comprese le eventuali pendenze, a proprio carico, di procedimenti di cui all'art. 5 del Regolamento che possono comportare la sospensione dalle funzioni, l'applicazione di provvedimenti di cui al medesimo articolo e la pendenza di azioni giudiziarie penali o civili, avviate in relazione ad atti compiuti nell'esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese, salvi i poteri di verifica della veridicità delle dichiarazioni da parte del Ministero.



Lo stesso art. 6, comma 2, del Regolamento impegna i commissari giudiziali e i commissari straordinari a comunicare tempestivamente al Ministero ogni variazione e aggiornamento dei dati autocertificati.

La mancata comunicazione o la comunicazione di informazioni non veritiere costituisce grave inadempienza, da valutarsi ai fini della revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 270/99, fermo restando ogni altro provvedimento per l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 38, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 270/1999 di seguito esaminate (art. 38, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 270/1999).

È doveroso precisare come nell'esercizio delle proprie funzioni, che per regola di legge il commissario straordinario esercita personalmente, quest'ultimo può avvalersi di **delegati** per lo svolgimento di funzioni inerenti alla gestione corrente dell'impresa. Negli altri casi, la delega può essere conferita soltanto per singole operazioni e con l'autorizzazione del Ministero vigilante⁶¹.

Del pari, il commissario, previa autorizzazione del comitato di sorveglianza, può avvalersi dell'opera di **coadiutori** che agiscono sotto la sua responsabilità – tecnici o altre persone retribuite, compreso il debitore – ovvero avvalersi di professionisti ed esperti cui attribuire incarichi di consulenza e collaborazione tecnica e professionale limitatamente ai casi di effettiva necessità e previa verifica circa la insussistenza di adeguate professionalità tra i dipendenti dell'impresa (art. 41 d.lgs. n. 270/1999). Al riguardo mette conto rilevare che il debitore e i creditori ammessi possono chiedere al comitato di sorveglianza la revoca dell'autorizzazione concessa al commissario straordinario ai sensi dell'art. 41, comma 2, in presenza di conflitto di interessi del coadiutore, indicando nella richiesta le specifiche ragioni. Alla revoca dell'autorizzazione provvede il comitato di sorveglianza sentito il commissario straordinario (art. 43, comma 1-*ter*, d.lgs. n. 270/1999).

4.3.3 Cause di incompatibilità e decadenza

L'art. 38, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 270/1999 integra le cause di ineleggibilità già individuate nell'art. 4 del Regolamento e precedentemente esaminate con riferimento agli incarichi di commissario giudiziale (*cfr.*, par. 4.2.5).

In particolare, il menzionato art. 38, comma 1-*bis* stabilisce che non può essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. La stessa disposizione recita che non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo

⁶¹ Come prevede l'art. 41, comma 2, d.lgs. n. 270/1990, l'onere per il compenso del delegato è detratto dal compenso per il commissario.



intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità appena descritte.

4.3.4 Requisiti di professionalità

I requisiti di professionalità previsti per i commissari straordinari sono individuati dall'art. 2, comma 2, del Regolamento

Possono svolgere tali incarichi:

- a) persone iscritte da almeno cinque anni negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che hanno esercitato per eguale periodo l'attività professionale, maturando una specifica competenza nel settore delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, ristrutturazione o risanamento aziendale;
- b) persone in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o ingegneristiche o tecnico-scientifiche, o materie equipollenti, ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, che hanno maturato una esperienza complessiva di almeno cinque anni nell'esercizio di: 1) funzione di amministrazione o di direzione presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni comparabili con quelle dell'impresa insolvente; 2) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attività dell'impresa insolvente e che comportano la gestione di rilevanti risorse economico-finanziarie; 3) funzioni di curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore o commissario straordinario di procedure concorsuali che hanno comportato, a norma degli articoli 90, 191 e 206, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e degli articoli 19 e 40 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, la gestione di imprese di dimensioni comparabili con quelle dell'impresa insolvente.

L'assunzione dell'incarico di commissario non è preclusa a dirigenti di amministrazioni dello Stato, purché compatibile con la prosecuzione del servizio nelle posizioni di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



4.3.5 Requisiti di onorabilità; situazioni impeditive

Valgono per il commissario straordinario gli stessi requisiti di onorabilità e le stesse situazioni impeditive previsti per i commissari giudiziali dagli artt. 3 e 4 del Regolamento, precedentemente esposti (*cf.*, par. 4.2.4 e 4.2.5).

Tali disposizioni, tuttavia, devono essere coordinate e integrate con le previsioni di cui all'art. 38, comma 1-*bis* d.lgs. n. 270/1999.

4.3.6 Sospensione dall'ufficio

Al ricorrere delle cause individuate nell'art. 5 del Regolamento, il Ministero può disporre la sospensione delle funzioni. Valgono per il commissario straordinario le medesime cause individuate per la sospensione del commissario giudiziale e precedentemente esposte (*cf.*, par. 4.2.6)

4.3.7 Revoca e sostituzione

L'art. 43 d.lgs. n. 270/1999 disciplina la revoca e la sostituzione del commissario straordinario.

Stando a quanto disposto nel comma 1, la **revoca** dell'incarico spetta discrezionalmente al Ministero che in ogni tempo, su proposta del comitato di sorveglianza o d'ufficio, può revocare il commissario straordinario, previa comunicazione dei motivi di revoca o contestazione degli eventuali addebiti e dopo aver invitato il commissario a esporre le proprie deduzioni. La disciplina della revoca è integrata da quanto disposto nell'art. 6, comma 3, del Regolamento, secondo il quale la mancata documentazione dei requisiti richiesti ai fini dell'accettazione dell'incarico o la comunicazione di informazioni non veritiere effettuata sempre agli stessi fini costituisce una grave inadempienza da valutarsi ai fini della revoca dell'incarico ai sensi del predetto art. 43.

V'è da dire infine che è (giusta) causa di revoca la mancata presentazione nei termini previsti del programma che il commissario è tenuto a presentare al Ministero ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 e dell'art. 58 d.lgs. n. 270/1999.

Con riguardo alla **sostituzione** del commissario straordinario, invece, il medesimo art. 43, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 270/1999 consente al debitore e i creditori ammessi di chiederla in presenza di conflitto di interessi, indicandone nella richiesta le specifiche ragioni. Il Ministro, sentito il comitato di sorveglianza, se ritiene fondata la richiesta, provvede alla nomina del nuovo commissario straordinario.



Sezione 5 GLI AUSILIARI DEL GIUDICE NEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

La sezione 5 è dedicata all'esame degli incarichi svolti dai professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nelle vesti di ausiliari del giudice civile.

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149⁶², di attuazione della legge delega 26 novembre 2021, n. 206/2021 (c.d. Riforma Cartabia) inerente alla riforma del processo civile, contiene significative novità in ordine alla disciplina degli elenchi, dei requisiti di professionalità e formativi degli ausiliari del giudice, disciplinando la tenuta dell'elenco nazionale dei consulenti tecnici e istituendo, presso ogni tribunale, l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli artt. 534-*bis* e 591-*bis* c.p.c.

Per i CTU, in particolare, è stato pubblicato il decreto del ministero della giustizia n. 109 del 4 agosto 2023⁶³ tramite il quale, in attuazione delle previsioni del summenzionato d.lgs. n. 149/2022, sono stati individuati ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e i settori di specializzazione di ciascuna categoria, i requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale.

Per quanto attiene ai professionisti delegati alle vendite il novellato art. 179-*ter* disp. att. c.p.c. prevede l'istituzione presso ogni tribunale dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-*bis* e 591-*bis* c.p.c. Occorre precisare che ai sensi dell'art. 559, comma 2, c.p.c., il custode dei beni pignorati deve essere iscritto nell'art. 179-*ter* disp. att. c.p.c.⁶⁴.

⁶² Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 243, del 17 ottobre 2022 (Suppl. Ordinario n. 38).

⁶³ Si tratta del Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'art. 13, comma 4, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'art. 24-*bis*, rispettivamente dall'art. 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso art. 4, comma 2, lett. b) nn. 1 e 3, lett. c), nn. 1 e 2. Il Regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 187, dell'11 agosto 2023.

⁶⁴ La materia è oggetto di alcuni recenti disegni di legge. Il DDL "Modifica all'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di compenso dell'esperto o dello stimatore" (S.1065, d'iniziativa dei senatori Silvestroni e Liris) si prefigge l'abrogazione del comma 3 dell'art. 161 disp. att. c.p.c. nel quale è previsto che il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario venga liquidato sulla base del prezzo del ricavato della vendita del bene, anziché sulla base del valore di stima. A questo provvedimento si aggiungono il DDL recante "Modifiche all'articolo 168 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115" (S.1068, d'iniziativa dei senatori Silvestroni e Liris) che interviene sulla normativa vigente con disposizioni che favoriscono la liquidazione del compenso del CTU e del Perito e il DDL recante "Istituzione di corsi di specializzazione per consulente forense in ambito civile, penale, amministrativo e tributario" (S.1076, d'iniziativa dei senatori Silvestroni e Liris) che modifica il regime della formazione per l'accesso all'albo dei CTU.



5.1 L'albo dei consulenti tecnici

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- Artt. 13-24-bis disp. att. c.p.c.
- D.m. 4 agosto 2023, n. 109, *Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale*
- Provvedimento Dipartimento per la transizione digitale della giustizia 4 dicembre 2023, *Specifiche tecniche per la presentazione delle domande e la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici e dell'elenco nazionale dei consulenti tecnici, ai sensi dell'art. 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, e dell'art. 24-bis delle stesse disposizioni di attuazione, come novellati dall'art. 4, comma 2, lett. b) e lett. g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, nonché dell'albo dei periti presso il tribunale di cui all'art. 67 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale, come novellato dall'art. 22, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19*

La Riforma Cartabia, attuata per tramite del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, ha modificato i requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici (di seguito anche CTU) e ha previsto l'istituzione di un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria⁶⁵.

L'art. 13 disp. att. c.p.c. istituisce presso ogni tribunale l'albo dei consulenti tecnici, suddiviso in categorie. Tra le altre, è prevista come obbligatoria l'istituzione delle seguenti categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.

Il quarto comma della predetta disposizione precisa che con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento di un 'elenco nazionale dei CTU di cui all'art. 24-bis disp. att. c.p.c.

⁶⁵ È doveroso segnalare come alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono state apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 13, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense»;

b) all'art. 15, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Con riferimento alla categoria di cui all'art. 13, comma 3, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:

1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;

2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;

3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private».



Per quanto attiene alla tenuta e alla formazione dell'albo, le disposizioni di attuazione (art. 14 disp. att. c.p.c.) precisano che quest'ultimo è tenuto dal presidente del tribunale (che esercita anche la vigilanza sugli iscritti) ed è composto da un comitato i cui membri sono il presidente medesimo, il Procuratore del Repubblica presso il tribunale e un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dall'Ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo.

Come accennato, il decreto del Ministero della Giustizia n. 109 del 4 agosto 2023 (d'ora in avanti, decreto) ha definito i criteri per l'accesso e il mantenimento dell'iscrizione nell'albo dei CTU.

L'art. 3 del decreto specifica come, per ciascun consulente, nell'albo sono indicati:

- a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;
- b) il titolo di studio conseguito;
- c) l'ordine o il collegio professionale cui è iscritto o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito;
- d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;
- e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;
- f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attività del consulente tecnico;
- g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.

Nell'ambito della categoria traduttori e interpreti e di quella della mediazione interculturale sono indicate, per ciascun consulente, le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.

Gli albi e l'elenco nazionale dei consulenti tecnici operano esclusivamente in modalità informatica.

I successivi articoli del decreto descrivono nel dettaglio tutte le informazioni concernenti gli albi e la loro tenuta.

5.1.1 Requisiti per l'iscrizione nell'Albo dei consulenti tecnici

L'art. 4 del decreto riporta i nuovi requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici, specificando che possono essere iscritti coloro che:

- risultano iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
- sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
- posseggono una condotta morale specchiata;
- sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;



- hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.

Per quanto riguarda l'obbligo di formazione professionale continua si fa riferimento a quello previsto dall'ordine professionale a cui è iscritto il professionista.

Con riferimento al requisito della speciale competenza tecnica, si richiede di aver esercitato per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo l'attività professionale della categoria alla quale ci si iscrive. In mancanza di esperienza professionale, la competenza tecnica può essere riconosciuta se il professionista si trova in almeno due delle seguenti condizioni:

1. sia in possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
2. sia in possesso di adeguato curriculum scientifico comprendente attività come ad esempio docenza, ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
3. abbia conseguito la certificazione UNI in relazione all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo accreditato.

5.1.2 Modalità d'iscrizione

Nella domanda di iscrizione l'aspirante indica mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilità:

- la categoria e il settore di specializzazione per i quali si richiede l'iscrizione;
- i dati personali e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- il percorso di formazione, compresi i titoli di studio conseguiti durante l'educazione scolastica, universitaria e post-universitaria;
- gli eventuali percorsi formativi specifici finalizzati all'acquisizione di competenze in ambito di conciliazione, processo e attività del consulente tecnico;
- il curriculum scientifico;
- l'appartenenza a un ordine, collegio, associazione o categoria professionale nel ruolo dei periti ed esperti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, se presente;
- l'assenza di condanne definitive, o la segnalazione delle condanne eventualmente riportate;
- di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti, o l'indicazione dei procedimenti pendenti di cui si è al corrente;
- di non aver subito sanzioni disciplinari più gravi di quelle minime previste dall'ordinamento professionale di appartenenza nei cinque anni precedenti;
- di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifico riferimento ai crediti acquisiti, nonché con gli obblighi contributivi e previdenziali;



- la descrizione dell'attività professionale svolta, con particolare enfasi sugli ultimi cinque anni;
- la dichiarazione che i documenti e i titoli che attestano la formazione e l'attività professionale forniti in copia sono conformi agli originali;
- l'impegno a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e altre circostanze rilevanti che dovessero sopraggiungere.

L'autenticazione può avvenire tramite sistemi SPID, CIE e CNS.

Per la prima iscrizione nell'Albo dei CTU sono state individuate due finestre temporali specifiche: dal 1° marzo al 30 aprile o dal 1° settembre al 31 ottobre di ciascun anno, come indicato dal decreto. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno e provvede entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione (art. 5, ult. comma, del decreto).

5.2 Il consulente tecnico

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- Artt. 61 – 64; artt. 191, 192, 193 c.p.c.
- Artt. 22 e ss. disp. att. c.p.c.

Il consulente tecnico d'ufficio assiste il giudice per il compimento di singoli atti o di tutto il processo avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di conoscenze specialistiche. Il consulente redige e trasmette la propria relazione ai sensi dell'art. 195 c.p.c.

5.2.1 Nomina

L'art. 22, comma 1, disp. att. c.p.c. dispone che ciascun giudice che ha sede nella circoscrizione del tribunale debba affidare "normalmente" le funzioni di consulente tecnico d'ufficio ai soli iscritti nell'albo del medesimo tribunale. La stessa disposizione precisa anche che i giudici presso le **sezioni specializzate dei tribunali** con competenza distrettuale possono conferire l'incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto, e ciò al fine di favorire maggiore rotazione nella distribuzione degli incarichi dei consulenti tecnici presso le sezioni specializzate.

Come prevede il successivo comma 2 della menzionata disposizione, il giudice che voglia conferire l'incarico a un consulente iscritto nell'albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve comunicarlo al presidente del tribunale e indicare nel provvedimento di nomina i motivi di tale scelta.



Parimenti, per il giudice della Corte d'appello è prevista la possibilità di nominare il consulente tecnico "normalmente" attingendo agli albi dei tribunali ricompresi nel distretto della Corte d'appello, ovvero di conferire l'incarico a soggetti iscritti in altri albi o in nessun albo, dopo averlo comunicato al presidente della Corte d'appello e motivando nel provvedimento di nomina tale scelta (comma 3).

Giova osservare come l'art. 23 disp. att. c.p.c., nello stabilire un criterio di rotazione, prevede che spetta al presidente del tribunale e al presidente della Corte d'appello vigilare affinché gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dal rispettivo ufficio; gli stessi garantiscono che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

A tal fine, gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell'albo sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli incarichi e i compensi sono altresì pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario.

Ai sensi dell'art. 191 c.p.c., il giudice istruttore nomina il consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza alla quale il consulente medesimo deve comparire. In caso di grave necessità o quando sia la legge a prevederlo, può essere nominato un collegio di consulenti.

L'ordinanza di nomina è notificata al consulente a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice (art. 192 c.p.c.).

5.2.2 Accettazione della nomina

Il consulente nominato tra gli iscritti all'albo tenuto presso il tribunale non può rinunciare all'incarico (art. 63 c.p.c.) e ha l'obbligo di prestare il suo ufficio⁶⁶, tranne che il giudice non riconosca che ricorra un giusto motivo di astensione (art. 192 c.p.c.). Il consulente, pertanto, può chiedere tempestivamente al giudice che lo ha nominato di essere sostituito ove sussistano cause concrete di impedimento all'esecuzione dell'incarico.

Come prevede l'art. 193, comma 1, c.p.c., all'udienza di comparizione, il giudice ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere e ne riceve il giuramento (*di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità*). Tuttavia, ai sensi di quanto disposto nel successivo comma 2, il giudice può prevedere una **modalità alternativa** al giuramento in udienza, assegnando al consulente tecnico un termine per il deposito di una **dichiarazione sottoscritta**

⁶⁶ L'ordinamento considera l'iscrizione nell'albo dei consulenti come una sorta di dimostrazione preventiva di disponibilità all'accettazione degli incarichi, per cui il consulente scelto tra gli iscritti all'albo ha l'obbligo di assumere l'ufficio ed è altrimenti passibile di sanzioni di varia natura, anche penali, integrando la violazione di tale obbligo il delitto di rifiuto di uffici legalmente dovuti punito dall'art. 366 c.p.



dal consulente medesimo con **firma digitale** e recante la formula del giuramento prevista nel comma 1 e sopra menzionata. Con lo stesso provvedimento il giudice fissa termini previsti dall'art. 195, comma 3, c.p.c. per la trasmissione della relazione del consulente alle parti e delle osservazioni delle parti al consulente, nonché per il deposito in cancelleria da parte del consulente della relazione, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione sulle stesse.

5.2.3 Astensione e ricusazione

Al fine di garantire la terzietà e l'imparzialità del consulente, al medesimo si applicano gli istituti dell'astensione e della recusazione, al pari di quanto previsto per il giudice.

Come prevede l'art. 63 c.p.c., il consulente ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorra un giusto motivo di astensione. Come specifica l'art. 192 c.p.c. il consulente che intenda astenersi deve farne istanza al giudice che lo ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, nello stesso termine (tre giorni) le parti possono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando ricorso nella cancelleria.

Con riferimento alla **ricusazione** del CTU, i motivi sono quelli individuati nell'art. 51 c.p.c., vale a dire se:

- il consulente ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- il consulente o la moglie è parente fino al quarto grado, o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- il consulente o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- Il consulente ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- Il consulente è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, il consulente è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società, o stabilimento che ha interesse nella causa.

Del pari, la ricusazione è consentita quando ricorrano gravi ragioni di convenienza.

Sull'istanza di astensione o di ricusazione decide il giudice che lo ha nominato e il suo provvedimento è insindacabile, sempre che la motivazione sia immune da vizi logici o giuridici, nel qual caso il medesimo provvedimento è impugnabile in Cassazione.

5.2.4 Responsabilità

L'art. 64 c.p.c. rende applicabili al CTU le disposizioni del codice penale relative ai periti.



In particolare, trova applicazione la previsione di cui all'art. 373 c.p. che attiene più da vicino alla fase esecutiva dell'incarico, vale a dire all'emissione del parere.

In questo caso, la legge prescrive che pareri o interpretazioni mendaci, affermazioni non conformi al vero, sono punite con le pene di cui all'art. 372 c.p. (da due a sei anni, come sancito per falsa testimonianza). La condanna comporta inoltre l'interdizione dai pubblici uffici e l'interdizione dalla professione.

Il richiamato art. 64, comma 2, c.p.c. prevede, in ogni caso, che il CTU che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 10.329 euro. Si applica l'art. 35 del c.p. che commina la sospensione dall'esercizio della professione, ed è in ogni caso dovuto il risarcimento del danno causato alle parti.

Ne consegue che, stando al tenore letterale della norma e ferma restando la responsabilità penale dell'ausiliario nei casi previsti dal codice penale – che, come accennato, attengono a fattispecie penali ben identificate – il CTU è responsabile se, a prescindere dalla commissione dei reati sopra descritti, incorra nell'esecuzione del suo incarico in colpa grave, scattando in tal caso l'arresto e l'ammenda.

Il richiamo al risarcimento del danno causato alle parti, dovuto in ogni caso, evoca la responsabilità aquiliana in base al principio del *neminem laedere*; quella del CTU, infatti, è stata classificata come una responsabilità di natura aquiliana, azionabile secondo i canoni generali sanciti dall'art. 2043 c.c., che obbliga il consulente a risarcire il danno causato dalla violazione dei doveri connessi a tale ufficio.

Per altro verso, la responsabilità civile del consulente potrebbe insorgere per inadempimento della sua obbligazione (art. 1218 c.c.), riconducendo la responsabilità nell'alveo della responsabilità contrattuale. In particolare, si ritiene applicabile al CTU la c.d. responsabilità da contatto sociale⁶⁷.

5.3 L'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- Art. 179-ter disp. att. c.p.c.
- *Linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c.* elaborate dalla SSM e pubblicate il 7 aprile 2023

L'art. 179-ter disp. att. c.p.c., come modificato dalla Riforma Cartabia, dispone che presso ogni tribunale è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli

⁶⁷ Corre l'obbligo di annotare che la giurisprudenza riconosce al CTU qualifica di **pubblico ufficiale**, in quanto ausiliario del giudice, con evidenti ricadute in punto di responsabilità penale. In termini, Cass. civ., sez. II, 12 ottobre 2021, n.27723.



articoli 534-*bis* e 591-*bis* del codice. Si osserva che, ai sensi dell'art. 559 c.p.c., anche il custode dei beni è nominato tra gli iscritti all'elenco dei delegati alle vendite.

L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli Avvocati, i Commercialisti e i Notai che vantano una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali.

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale. Nella domanda l'aspirante, a pena di inammissibilità, deve indicare mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 445/2000:

- 1) data e luogo di nascita;
- 2) domicilio professionale nel circondario del tribunale⁶⁸;
- 3) indirizzo di posta elettronica risultante dai pubblici elenchi;
- 4) di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure le condanne eventualmente riportate;
- 5) di essere iscritto all'ordine professionale.

Alla domanda sono allegati i titoli e i documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del dichiarante.

5.3.1 Requisiti di professionalità per l'iscrizione nell'elenco

I requisiti per la dimostrazione della **specifico competenza tecnica** ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti:

- a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
- b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
- c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dal Consiglio Nazionale del Notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35,

⁶⁸ Scompare dunque il criterio della residenza anagrafica.



comma 1, lett. s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

5.3.2 Requisiti per la conferma dell'iscrizione nell'elenco

I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale ogni tre anni; la domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva relativa alle indicazioni relative all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi e alle condanne, nonché dai titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista come sopra descritto.

Ai fini della conferma dell'iscrizione nell'elenco, devono ricorrere, anche alternativamente, i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso del titolo di Avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
- b) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dal Consiglio Nazionale del Notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti **non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno**. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi da università pubbliche o private.

Sulle domande di iscrizione e di conferma della stessa decide il comitato istituito presso il tribunale, il quale provvede ogni tre anni alla revisione dell'elenco per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

5.3.3 Formazione e aggiornamento

In applicazione di quanto disposto dall'art. 179-ter disp. att. c.p.c., in data 7 aprile 2023, la SSM ha pubblicato una circolare contenente le Linee guida concernenti la formazione dei delegati alle vendite.



Il provvedimento dispone che i programmi strutturati dagli Ordini e le Università dovranno garantire un'adeguata preparazione a livello nazionale.

La durata minima dei corsi dev'essere di almeno 20 ore⁶⁹ per la preparazione iniziale e, al termine del corso, i frequentanti saranno sottoposti a una prova finale⁷⁰ a risposta chiusa per permettere la correzione automatica dei risultati. Il mancato superamento della prova implicherà la necessità di ripetere il corso.

In linea con la normativa, ai fini della conferma dell'iscrizione, secondo le menzionate Linee guida generali⁷¹, devono ricorrere, anche alternativamente, il possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 12 agosto 2015, o la documentazione della partecipazione, in modo proficuo e continuativo, a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dal Consiglio Nazionale del Notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lett. s), della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate, conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno. Tale specifica formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati da università pubbliche o private.

5.3.4 Sospensione e cancellazione dall'elenco

L'ordinamento prevede una revisione semestrale dell'elenco a cura del comitato che, previa audizione dell'interessato, può disporre la sospensione fino a un anno del professionista e, in caso di gravi o reiterati inadempimenti, la cancellazione dall'elenco dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca della delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo. Il giudice dell'esecuzione sostituisce senza ritardo il professionista delegato che sia stato sospeso o cancellato dall'elenco.

⁶⁹ Corre l'obbligo di segnalare come le Linee guida precisano che, nelle vendite previste in ambito di liquidazione giudiziale ex art. 216 CCII, le funzioni di delegato possono essere anche svolte dal curatore, in quanto questi svolge compiti anche più complessi ed è soggetto a una formazione più ampia.

⁷⁰ Sempre le Linee guida diffuse dalla SSM precisano che le domande devono essere 50, estratte a sorteggio tra un totale di 450 e devono far riferimento a tutti i temi trattati nel corso. I quesiti sono predisposti dai Consigli Nazionali degli Ordini professionali, in accordo fra loro, e sono resi pubblici almeno 30 giorni prima della prova. La prova si intende superata con almeno 35 risposte esatte.

⁷¹ Si evidenzia, dunque, che le Linee guida diffuse dalla SSM riguardano sia la formazione iniziale che quella di aggiornamento.



L'art. 179-ter disp. att. c.p.c. prevede ulteriormente che nessuno può essere iscritto in più di un elenco.

5.4 Il delegato alle vendite

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- Artt. 534-bis, 591-bis, 591-ter, 617 c.p.c.
- Artt. 179-ter, 179-quater disp. att. c.p.c.

Il **delegato alle vendite** svolge i propri compiti in ottemperanza a quanto disposto nell'ordinanza del giudice delegato e secondo quanto previsto nell'art. 591-bis c.p.c.

5.4.1 Nomina e accettazione

La nomina del professionista delegato spetta al giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 534-bis e 591-bis c.p.c.

Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.

Come prevede l'art. 179-ter disp. att. c.p.c., il giudice dell'esecuzione può delegare le operazioni di vendita a un professionista iscritto nell'elenco di un altro circondario del distretto della Corte di appello di appartenenza, senza obbligo di specifica motivazione. Rispetto al testo previgente, scompare dunque la necessità che il giudice dell'esecuzione indichi analiticamente nel provvedimento di nomina i motivi della scelta di un professionista iscritto nell'elenco di un altro circondario, potendo il egli nominare, liberamente e senza obbligo di specifica motivazione, un professionista cui delegare le operazioni di vendita iscritto nell'elenco di un diverso circondario purché del medesimo distretto di Corte di appello.

Come per i CTU, anche per le delegati è previsto un criterio di rotazione ed equa distribuzione degli incarichi. Stante quanto disposto dall'art. 179-quater disp. att. c.p.c., il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano assegnate tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 179-ter in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio e dal singolo giudice e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici. Sempre l'art. 179-quater disp. att. c.p.c. stabilisce che per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati; il registro è pubblico e liberamente consultabile.



La legge tace in ordine all'accettazione dell'incarico da parte del professionista che comunque nella maggior parte dei casi è resa con indicazione dell'assenza delle situazioni di cui all'art. 51 c.p.c.

5.4.2 Requisiti di professionalità

Il delegato alle vendite è scelto tra gli iscritti all'elenco dei delegati di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. Con riguardo ai requisiti di professionalità e agli obblighi formativi, si rinvia a quanto precisato in ordine all'elenco (*cfr.*, par. 5.3.1 e 5.3.3).

5.4.3 Sostituzione

L'art. 179-ter disp. att. c.p.c. prevede un'ipotesi di sostituzione del professionista delegato, stabilendo che il giudice dell'esecuzione sostituisce senza ritardo il professionista che si è astato cancellato o sospeso dall'elenco (*cfr.*, par. 5.3.4).

5.4.4 Responsabilità

Occorre evidenziare come il giudice dell'esecuzione vigila sul regolare e tempestivo svolgimento delle attività delegate e sull'operato del professionista delegato, al quale può richiedere in ogni momento informazioni circa le operazioni di vendita. Sempre il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del professionista delegato qualora non siano rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni di vendita, salvo che il professionista medesimo dimostri che il mancato rispetto della delega sia dipeso da causa a lui non imputabile (*cfr.* art. 591-bis c.p.c.).

Stando a quanto è dato evincere dall'art. 591-ter c.p.c., avverso gli atti del professionista delegato è ammesso reclamo delle parti e degli interessati, da proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal compimento dell'atto o dalla sua conoscenza. Il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Sul reclamo, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, avverso la quale è ammessa l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.⁷².

⁷² È doveroso segnalare che al delegato alle vendite viene da alcuni riconosciuta l'attribuzione di un *munus publicum* in quanto ausiliario del giudice e dunque che lo stesso possa incorrere nelle responsabilità penali previste per i pubblici ufficiali. In termini, seppur con riferimento alla figura del commissario, Cass. pen., sez. VI, 29 luglio 2008, n. 31656, per la quale il commissario è un pubblico ufficiale in quanto svolge, senza alcuna dipendenza funzionale dalle parti, compiti di ausiliario del giudice.



5.5 Il custode

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- Artt. 51, 67, 534-bis, 559, 560, 567, 569, 591-bis, 591-ter c.p.c.
- Artt. 173-bis, 179-ter disp. att. c.p.c..

Il custode provvede ai propri compiti di conservazione e amministrazione dei beni dell'esecutato con la diligenza del *bonus pater familias* e, all'occorrenza, secondo le direttive del giudice. Alla luce della normativa prevista nel codice di rito come integrata dalla Riforma Cartabia, il ruolo del custode si sostanzia in un'attività gestoria del bene pignorato e di vigilanza della sua conservazione e integrità. Inoltre, gli appartiene il compito di consentire e guidare la visita di potenziali acquirenti e, soprattutto, di rendere conto al giudice delle eventuali difficoltà riscontrate nell'adempimento dei suoi doveri ai fini dell'emissione anticipata dell'ordine di liberazione. Tali potrebbero essere le resistenze del debitore all'attività di visita di potenziali acquirenti o l'eventuale stato di cattiva conservazione del bene. Al custode spetta l'esecuzione dell'ordine di liberazione e tutti quei compiti ulteriori che gli sono impartiti da provvedimenti autorizzativi e dalle direttive del giudice dell'esecuzione.

5.5.1 Nomina e accettazione

Ai sensi dell'art. 559 c.p.c., il giudice dell'esecuzione nomina il custode giudiziario, contestualmente alla nomina dell'esperto di cui all'art. 569 c.p.c. tenuto a redigere la perizia per la determinazione del valore dei cespiti pignorati e nominato dal giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal deposito della documentazione ipocatastale di cui all'art. 567, comma 2, c.p.c.

La nomina contestuale del custode e dell'esperto al momento della fissazione dell'udienza ex art. 569, comma 1, c.p.c. favorisce la sinergia tra i due professionisti nell'espletamento delle rispettive attività⁷³ e la successiva interlocuzione con il giudice dell'esecuzione⁷⁴.

⁷³ I compiti dell'esperto e i contenuti della **relazione di stima** sono individuati nell'art. 173-bis disp. att. c.p.c. ove, a seguito delle integrazioni apportate dalla Riforma Cartabia, è previsto che la relazione di stima sia redatta in conformità ai modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione. Si evidenzia come ai sensi del novellato art. 161, comma 3, disp. att. c.p.c., il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita e come prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima. Su tali temi, il DDL S. 1065, recante "*Modifica all'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in materia di compenso dell'esperto o dello stimatore*" prevede l'abrogazione del comma 3 del menzionato art. 161 disp. att. c.p.c.

⁷⁴ L'**esperto stimatore** è nominato ai sensi dell'art. 569 c.p.c. e presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione, o attraverso il deposito di un atto telematico sottoscritto con firma digitale e inserito nel fascicolo della procedura, come suggerito nelle Linee guida del CSM funzionali alla diffusione di buone prassi nel settore delle



La legge tace in ordine all'accettazione dell'incarico da parte del custode che comunque nella maggior parte dei casi è resa con indicazione dell'assenza delle situazioni di cui all'art. 51 c.p.c.

5.5.2 Requisiti di professionalità

Il custode è scelto tra gli iscritti all'elenco dei delegati di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. Quanto ai requisiti di professionalità e agli obblighi formativi si rinvia a quanto precisato in precedenza (cfr., par. 5.3.1 e 5.3.3).

5.5.3 Sostituzione

Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti ai sensi dell'art. 559, ultimo comma, c.p.c.

5.5.4 Responsabilità

Il custode è civilmente responsabile per i danni arrecati all'aggiudicatario del bene pignorato e, più in generale, alle parti del procedimento di esecuzione, qualora non abbia svolto l'incarico con la diligenza del buon padre di famiglia espressamente richiesta dall'art. 67 c.p.c.

Sempre ai sensi dell'art. 67 c.p.c., il custode giudiziario che non esegue l'incarico assunto può essere condannato dal Giudice a una sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 500.

L'ausiliario risponde altresì dei pregiudizi arrecati, per dolo o colpa, ai terzi nell'esecuzione dei compiti affidatigli secondo quanto previsto dall'art. 2043 c.c.

Nei casi espressamente previsti dal codice penale, il custode può incorrere in responsabilità penale⁷⁵.

esecuzioni immobiliari, dell'11 ottobre 2017 e aggiornate nel 2022. Nell'esercizio della sua attività l'esperto può rispondere ex art. 2043 c.c. per gli illeciti civili e quanto alle responsabilità penali trova applicazione nei suoi confronti il disposto dell'art. 366 c.p. (si segnala, tuttavia, che secondo Cass. civ., III sez., 18 settembre 2015, n. 18313, l'esperto nominato per la stima dei beni immobili pignorati è equiparabile al consulente tecnico d'ufficio e soggetto al regime di responsabilità previsto dall'art. 64 c.p.c.). La riforma Cartabia ha previsto che il custode e l'esperto collaborino al controllo della completezza della documentazione catastale, redigendo apposita relazione informativa nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione.

⁷⁵ La circostanza per cui l'art. 67 c.p.c. fa "ferme le disposizioni del codice penale" induce a ritenere che trovino applicazione le disposizioni di cui all'art. 357 c.p., ritenendosi per l'effetto il custode un pubblico ufficiale in quanto soggetto che esercita una pubblica funzione giudiziaria come ausiliario dell'autorità giudiziaria.



Sezione 6 **PROFESSIONISTI CHE SVOLGONO FUNZIONI PER CUI È RICHIESTA ISCRIZIONE IN ALBI O ELENCHI DIVERSI**

Nella sezione 6 si passano in rassegna altre funzioni svolte dai professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per cui è richiesta l'iscrizione in elenchi, registi o albi ministeriali differenti da quelli indagati nelle precedenti sezioni. La prima attività presa in considerazione è quella del mediatore; a seguire sono esaminate la funzione del perito nel processo penale e quella dell'amministratore giudiziario di beni confiscati alle mafie.

L'art. 7 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (d'ora in avanti, d.lgs. n. 149/2022) che ha dato attuazione alla legge delega 26 novembre 2021, n. 206 (c.d. Riforma Cartabia) ha modificato la disciplina sulla **mediazione civile e commerciale**, contenuta nel d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (d'ora in avanti, d.lgs. n. 28/2010).

I principi e criteri direttivi della riforma vanno principalmente ravvisati nella finalità di incentivare gli istituti di risoluzione alternativa delle controversie (mediazione delle controversie civili e commerciali e negoziazione assistita). Si tratta di disposizioni, raccolte in un "testo unico" nella materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, finalizzate a aumentare gli incentivi fiscali, consentire l'accesso al gratuito patrocinio, ampliare l'ambito delle controversie per le quali il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità del giudizio, favorire la partecipazione delle parti a tali procedure anche tramite l'impiego di modalità telematiche, potenziare la formazione e l'aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti presso i giudici.

Mette conto rilevare, inoltre, che il 31 ottobre 2023 è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale⁷⁶ il decreto del Ministro della Giustizia 24 ottobre 2023, n. 150 (d'ora in avanti Regolamento) entrato in vigore il 15 novembre 2023 che, dando attuazione al d.lgs. n. 149/2022, ha sostituito il d.m. 18 ottobre 2010, n. 180.

Da ultimo, prima con il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 e, successivamente, con il d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, sono state introdotte disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 149/2022 con specifico riferimento alla materia della mediazione civile e commerciale.

Per completezza espositiva, sempre nella materia della mediazione, ancorché si tratti di ambiti di attività residuali per quanti risultino già iscritti nell'albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli

⁷⁶ Il decreto del Ministro della Giustizia 24 ottobre 2023, n. 150, *Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 255, del 31 ottobre 2023.



Esperti Contabili, è doveroso aggiungere come il d.lgs. n. 149/2022 abbia introdotto nelle disposizioni attuative del codice di procedure civile il nuovo capo I *bis* dedicato ai mediatori familiari e all'istituzione presso ogni tribunale di un relativo elenco⁷⁷. Al contempo, l'art. 60 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 *"Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"* ha istituito presso il Ministero della giustizia l'elenco dei mediatori della giustizia riparativa.

6.1 L'elenco degli organismi di mediazione

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, *Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali* (di seguito, d.lgs. n. 28/2010)
- D.m. 24 ottobre 2023, n. 150, *Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229* (di seguito, Regolamento)

L'art. 1 d.lgs. 28/2010 prevede che possono costituire organismi di mediazione sia gli enti pubblici che gli enti privati e le articolazioni di detti enti.

La riforma Cartabia e i successivi decreti di correzione del d.lgs. n. 149/2022 hanno introdotto importanti novità in ordine alla disciplina degli organismi di mediazione presso gli Ordini e il Regolamento ha completato il percorso avviato.

Come prevede l'art. 3 del Regolamento, infatti, presso il Ministero della giustizia sono istituiti il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione e la sezione speciale del predetto registro per gli organismi ADR.

Il registro consta di tre parti: la prima è riservata agli organismi pubblici, la parte seconda è riservata agli organismi privati, la sezione speciale del registro è appunto riservata agli organismi ADR.

⁷⁷ La disciplina dell'attività di mediatore familiare è stata regolamentata dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 27 ottobre 2023, n. 151.



Gli artt. 4-9 del Regolamento individuano i requisiti di onorabilità, di serietà e di efficienza degli organismi richiesti ai fini dell'iscrizione nel registro, disciplinati al fine di garantire un servizio di mediazione contraddistinto da elevata qualità e a favorire la risoluzione pacifica delle controversie.

A seguito dei reiterati interventi di modifica effettuati sull'art. 16 del capo III del d.lgs. n. 28/2010, sono stati previsti, tra i requisiti di serietà degli organismi costituiti da enti privati, l'introduzione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti; mentre per gli organismi costituiti da enti pubblici, compresi gli ordini professionali, anche sotto forma di fondazioni o associazioni, è stata prevista la dichiarazione di compatibilità dell'attività istituzionale con lo svolgimento dei servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa della controversie o di formazione nei medesimi ambiti. E' stato inoltre disposto che il registro degli organismi e tutti gli elenchi siano tenuti e gestiti mediante piattaforma informatica del Ministero della Giustizia.

Agli obblighi di trasparenza dell'attività degli organismi, agli obblighi di trasparenza degli organismi ADR e agli obblighi di trasparenza degli enti di formazione sono dedicati gli artt. 17, 18 e 19 del Regolamento.

6.2 Gli organismi di mediazione

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- D.lgs. 4 marzo 2010 n.28, *Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali* (di seguito d.lgs. n. 28/2010)
- D.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, *Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita* (di seguito, d.lgs. n. 216/2024)
- D.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, *Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata* (di seguito, d.lgs. n. 164/2024)
- D.m. 24 ottobre 2023, n. 150, *Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229* (di seguito, Regolamento)

La disciplina degli organismi di mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010 è stata ampiamente riformulata dalla Riforma Cartabia e dai decreti correttivi del d.lgs. n. 149/2022 che sono intervenuti sui requisiti di serietà ed efficienza richiesti ai fini di iscrizione nel registro.



Gli obblighi in questione si sostanziano anche nella pubblicazione sui siti web degli enti e degli organismi in esame di dati e informazioni attinenti alle loro attività e ai servizi dagli stessi forniti (tra i vari obblighi di trasparenza, viene in rilievo quello consistente nella pubblicazione delle informazioni necessarie per la presentazione di reclami).

6.2.1 Requisiti di serietà dell'organismo

Costituiscono requisiti di serietà di cui all'art. 16 d.lgs. n. 28/2010:

- l'onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi;
- per gli organismi costituiti da enti privati, la previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;
- per gli organismi costituiti da enti pubblici, compresi gli ordini professionali, anche sotto forma di fondazioni o associazioni, la necessità di effettuare una dichiarazione di compatibilità dell'attività istituzionale con lo svolgimento dei servizi di mediazione conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;
- l'impegno dell'organismo a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.
- la gestione del registro e degli elenchi mediante piattaforma informatica del Ministero della giustizia (art. 16, comma2, d.lgs. n. 28/2010).

6.2.2 Requisiti di efficienza dell'organismo

Costituiscono requisiti di efficienza dell'organismo: l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e dei mediatori (art. 16, comma 1-ter d.lgs. n. 28/2010).

Ciò posto, l'art. 6 del Regolamento, in punto di requisiti di efficienza, precisa che l'organismo richiedente l'iscrizione attesti:

- a) per gli organismi privati il possesso di un capitale non inferiore a 10.000,00 euro;
- b) l'indicazione delle fonti di finanziamento;
- c) la stipula di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione, di validità almeno annuale, completa di dichiarazione di impegno del responsabile a documentarne il rinnovo alla scadenza;



- d) per gli organismi privati la previsione, nell'atto costitutivo, che l'organismo è stato costituito con una durata non inferiore a cinque anni;
- e) la nomina di un responsabile dell'organismo con la qualifica di mediatore;
- f) la disponibilità di almeno cinque mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo;
- g) l'impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa, se indicata, ulteriore rispetto alla sede legale;
- h) il possesso, per ciascun mediatore, dei requisiti di cui all'art. 8 dello stesso Regolamento;
- i) le eventuali sedi operative e la loro ubicazione territoriale;
- j) la disponibilità di almeno una unità di personale addetta alle funzioni amministrative, comprese le attività di segreteria;
- k) il titolo attestante la stabile disponibilità, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di locali individuati mediante planimetria catastale, adeguati allo svolgimento degli incontri di mediazione;
- l) la descrizione della struttura organizzativa e di segreteria destinata alla gestione delle sedi;
- m) le modalità della gestione contabile;
- n) la disponibilità di registri informatizzati idonei a ricevere, conservare e registrare le annotazioni relative ai dati identificativi delle parti, il numero d'ordine progressivo dei procedimenti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento, il suo esito, l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, d.lgs. n. 28/2010, l'eventuale rifiuto a tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, l'accordo di conciliazione, o il verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data;
- o) la disponibilità di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità previste dall'art. 8-bis d.lgs. n. 28/2010;
- p) il rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l'ente istituyente e l'organismo, idoneo a dimostrarne l'autonomia finanziaria e funzionale quando l'organismo è istituito da un consiglio dell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una camera di commercio;
- q) il rapporto giuridico che intercorre con ciascun mediatore;
- r) l'impegno, in caso di stipula di accordi con altri organismi in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, di trasmetterne immediatamente copia al responsabile del registro e di pubblicare contestualmente la data, l'oggetto e la durata dell'accordo sul proprio sito web;
- s) la titolarità di un sito web idoneo a conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione e l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante link permanenti, con l'impegno di mantenerne l'aggiornamento e la funzionalità.



6.2.3 Requisiti di onorabilità dell'organismo

L'art. 4 del Regolamento prevede che, ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto al requisito dell'onorabilità, l'organismo richiedente attesta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili degli organismi e dei mediatori dei quali chiede l'inserimento negli appositi elenchi, dei seguenti requisiti:

- a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere sottoposti ad amministrazione di sostegno;
- b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'art. 20-*bis*, primo comma, numeri 1), 2), e 3), c.p.;
- c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p. per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'art. 20-*bis*, primo comma, numeri 1), 2) e 3), c.p., con la quale sono state altresì applicate pene accessorie;
- d) non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'art. 335-*bis* c.p.p.;
- e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;
- g) non avere riportato, per gli iscritti a un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.

Con riferimento alle succitate lettere a) e b), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, c.p.p.

6.2.4 Elenco dei mediatori

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- D.m. 24 ottobre 2023, n. 150, *Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229* (di seguito, Regolamento)

Come chiarito, il procedimento di mediazione deve essere svolto presso gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati, iscritti nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il



Ministero della Giustizia. L'organismo che chiede l'iscrizione nel registro indica i mediatori da inserire negli elenchi e ne attesta i requisiti (art. 8 del Regolamento).

L'art. 8 del Regolamento prevede che la richiesta di iscrizione per ciascun mediatore va corredata:

- a) dalla dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore, a svolgere il servizio presso l'organismo richiedente e a essere inserito in uno o più elenchi di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b) e c);
- b) dalla attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità cui all'art. 4, lett. c);
- c) dalla attestazione del conseguimento della laurea magistrale o a ciclo unico;
- d) dalla attestazione, per il mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale, del conseguimento della laurea triennale;
- e) dalla attestazione del conseguimento della qualificazione formativa prevista dall'art. 23 del Regolamento.

Ai fini che interessano è doveroso osservare come si mostri particolarmente innovata la disciplina dei percorsi formativi che devono obbligatoriamente essere frequentati dai mediatori per l'esercizio dell'attività professionale: l'art. 23 del Regolamento, rubricato "Formazione iniziale dei mediatori" impone agli stessi la partecipazione a corsi di formazione base della durata di almeno 80 ore, oltre allo svolgimento di un tirocinio in affiancamento a un mediatore. Il corso dovrà essere composto da moduli teorici e pratici con prova finale di valutazione.

6.3 Il mediatore nei procedimenti di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- D.lgs. 4 marzo 2010 n.28, *Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali* (di seguito d.lgs. n. 28/2010)
- D.m. 24 ottobre 2023, n. 150, *Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229* (di seguito, Regolamento)



Per definizione normativa⁷⁸, il mediatore è colui che individualmente o collegialmente svolge la mediazione rimanendo priva, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. La mediazione è l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa⁷⁹.

La mediazione può svolgersi ai sensi del novellato art. 3 d.lgs. n. 28/2010, secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo nel rispetto dell'art. 8-bis e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto dell'art. 8-ter.

6.3.1 Nomina e accettazione

Il mediatore è designato dal responsabile dell'organismo che fissa contestualmente la data del primo incontro tra le parti.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 28/2010, la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede, l'orario, le modalità di svolgimento della procedura e la data del primo incontro sono comunicate, a cura dell'organismo, alle parti unitamente a ogni informazione utile.

Dal momento in cui tale comunicazione perviene a conoscenza delle parti si verificano sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed è impedita, per una sola volta, la decadenza dall'azione.

Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione; tuttavia, nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più **mediatori ausiliari**.

Il mediatore può avvalersi di **esperti** iscritti negli albi dei consulenti istituiti presso i tribunali.

Il mediatore deve comunicare alla segreteria dell'organismo, prontamente e nel più breve tempo possibile (per motivi di celerità del procedimento stesso) l'accettazione dell'incarico.

Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di indipendenza e imparzialità secondo quanto previsto nell'art. 14 comma 2, d.lgs. n. 28/2010.

⁷⁸ Cfr. art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 28/2010 e art. 1, comma 1, lett. e), del Regolamento.

⁷⁹ Cfr. art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 28/2010 e art. 1, comma 1, lett. d), del Regolamento.



6.3.2 Requisiti di indipendenza, incompatibilità e assenza di conflitti di interesse

L'art. 21, comma 1, del Regolamento contiene la disciplina in ordine agli obblighi dei mediatori, incompatibilità e conflitti di interesse.

Il primo comma conferma la possibilità che il mediatore si renda disponibile a svolgere funzioni di mediazione presso cinque organismi.

Viene poi precisato che il mediatore designato dall'organismo esegue personalmente la prestazione.

Il terzo comma della norma in commento si sofferma sull'indipendenza, precisando che non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 815, primo comma, numeri da 2 a 6, c.p.c.⁸⁰.

Il quarto comma del menzionato art. 21 precisa che il mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 28/2010⁸¹ in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'organismo del quale è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile. Secondo il comma 5, chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

Ai sensi del comma 6 della norma in commento, la violazione degli obblighi commessa da un mediatore che è un professionista iscritto a un Albo o collegio professionale, può costituire illecito disciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici deontologici se da questi previsto. Il responsabile del Registro è tenuto a informarne gli organi competenti.

Ciò posto, v'è da dire che ciascun organismo di mediazione deve dotarsi di un codice etico che contiene le regole di condotta dell'organismo medesimo e dei mediatori e di un regolamento che stabilisca aggiuntive e precipue cause di incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico da parte del mediatore,

⁸⁰ L'art. 815 c.p.c. reca la disciplina della riconsiderazione degli arbitri. Per quanto di diretto interesse le ipotesi da tenere in considerazione sono quelle in cui risulti che:

- il mediatore o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
- il mediatore o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
- il mediatore o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
- il mediatore è legato a una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
- il mediatore ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone.

⁸¹ L'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 28/2010, come è noto, si sofferma sulla partecipazione delle parti alla procedura di mediazione.



disciplinando le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell'organismo dal registro⁸².

6.3.3 Formazione e aggiornamento

Alla **formazione iniziale** dei mediatori è dedicato l'art. 23 del Regolamento.

In aggiunta alla laurea magistrale o a ciclo unico in giurisprudenza, il richiedente l'iscrizione deve attestare lo svolgimento e il superamento della prova finale di un corso di formazione durata non inferiore a ottanta ore, oltre allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata.

Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in materia diversa da quella sopra indicata e per ciascun mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale che ha conseguito la laurea triennale, ai fini dell'inserimento in uno o più elenchi dei mediatori individuati nell'art. 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e 7 del Regolamento, il richiedente documenta, oltre allo svolgimento del percorso di formazione indicato, lo svolgimento di un corso di approfondimento giuridico. Tale corso, di durata non inferiore a quattordici ore, è tenuto da formatori teorici, prevede una prova finale, scritta e orale, di durata non inferiore a due ore, e ha ad oggetto le nozioni e gli istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile necessari per la comprensione della normativa in materia di mediazione e per il corretto svolgimento dell'attività di mediatore.

I mediatori sono tenuti anche a obblighi di **formazione continua** come prevede l'art. 24 del Regolamento.

In base a tale ultima disposizione, infatti, l'organismo, nel termine previsto dall'art. 15, comma 1, del Regolamento, vale a dire il 31 dicembre, ogni due anni, attesta per ciascun mediatore iscritto la partecipazione a corsi di formazione, riservati a un numero massimo di quaranta mediatori, articolati in moduli da svolgersi in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona, con frequenza per non meno di diciotto ore nel biennio. I corsi vertono sulle materie di cui all'art. 23, comma 3, del Regolamento, vale a dire su:

- l'introduzione storica, filosofica, antropologica e sociologica del conflitto e dei diversi modelli teorici e metodologici di gestione del conflitto;
- la teoria della comunicazione e dei profili cognitivi e decisionali;
- l'evoluzione della cultura nazionale e internazionale della soluzione stragiudiziale dei conflitti;

⁸² Cfr. art. 22, comma 1, lett. h) del Regolamento. Sul punto si ricorda che il Tar Lazio, con la sentenza del 1° aprile 2016 n. 3989, ha accolto il ricorso avanzato dal Coordinamento della conciliazione forense contro il d.m. n. 139/2014 – che aveva inserito nel d.m. n. 180/2010 l'art. 14-bis in materia di incompatibilità e conflitti di interesse del singolo mediatore – dichiarando illegittima, per “straripamento di potere” la richiamata normativa ministeriale e disponendo l'espunzione dell'intero art. 14-bis dal testo del d.m. n. 180/2010.



- la normativa nazionale, europea e internazionale in materia di mediazione e di mediazione demandata dal giudice;
- la validità e l'efficacia delle clausole contrattuali di mediazione;
- la forma, il contenuto e gli effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione e la sua trascrivibilità;
- i compiti e le responsabilità del mediatore anche per la redazione dei verbali e per la formulazione della proposta conciliativa.

6.3.4 Responsabilità

Il mediatore, come tutti i soggetti che prendono parte al procedimento di mediazione, è tenuto agli obblighi di riservatezza e al segreto professionale ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 10 d.lgs. n. 28/2010.

Egli ha l'obbligo di non diffondere il contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti e delle informazioni di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento del suo incarico.

Lo stesso, inoltre, è tenuto alla inutilizzabilità e al segreto professionale se tiene sessioni separate per ascoltare le parti, con l'obbligo di riservatezza nei confronti delle altre parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante questi incontri.

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'art. 200 c.p.p.⁸³ e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 c.p.p.⁸⁴ in quanto applicabili. Ferme restando le eventuali sanzioni previste per tale tipologia di illecito disciplinare nei codici deontologici delle professioni regolamentate, la mancata osservanza dei precetti, potrebbe generare responsabilità

⁸³ Relativo al segreto professionale. Come è noto, ai sensi dell'art. 200, comma 1, c.p.p. non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria.

a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;

c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

Come prevede il comma 2, il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga. Il comma 3 della disposizione precisa che le anzidette disposizioni si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

⁸⁴ Relativo alle garanzie di libertà del difensore.



civile del mediatore per illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., oltre a una responsabilità dell'organismo per inadempimento ex art. 1228 c.c. per fatto degli ausiliari, ferma restando la possibilità dell'organismo di rivalersi nei confronti del mediatore.

6.4 L'albo dei periti nel processo penale

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- Artt. 220 - 223 c.p.p.
- Artt. 67-69, comma 3, disp. att. c.p.p. relativamente alla tenuta dell'Albo dei Periti
- Provvedimento Dipartimento per la transizione digitale della giustizia 4 dicembre 2023, *Specifiche tecniche per la presentazione delle domande e la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici e dell'elenco nazionale dei consulenti tecnici, ai sensi dell'art. 13, comma 4, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, e dell'art. 24-bis delle stesse disposizioni di attuazione, come novellati dall'art. 4, comma 2, lett. b) e lett. g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, nonché dell'albo dei periti presso il tribunale di cui all'art. 67 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale, come novellato dall'art. 22, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19*

L'art. 67 disp. att. c.p.p. istituisce presso ogni tribunale un albo dei **periti** diviso in categorie tenuto dal presidente del tribunale. Nell'albo sono previste sempre le seguenti categorie: esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia, interpretariato e traduzione.

Come prevede l'art. 68 disp. att. c.p.p., la formazione dell'albo è demandata a un comitato presieduto dal presidente del tribunale e composto, oltre che dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine, del collegio ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati. È incombenza del comitato provvedere ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'art. 69, comma 3, disp. att. c.p.p. o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito.

6.4.1 Requisiti per l'iscrizione nell'albo dei periti

I requisiti di iscrizione all'albo dei periti sono individuati nell'art. 69 disp. att. c.p.p. e attengono a specifica **competenza tecnica, onorabilità e assenza di impedimenti**.



Più specificatamente, con riguardo alla **competenza tecnica**, la disposizione prevede che debba risultare comprovata dai titoli e documenti allegati alla richiesta d'iscrizione, cui si aggiungono i certificati già segnalati ai fini dell'iscrizione nell'albo dei CTU nel processo civile, salvo il certificato d'iscrizione nell'albo dell'associazione professionale, in quanto requisito non richiesto dall'art. 69 in commento.

L'art. 69, al comma 3, disp. att. c.p.p., stabilisce, inoltre, i casi nei quali non è possibile ottenere l'iscrizione all'albo dei periti, ovvero sia in presenza di:

- a) sentenza irrevocabile di condanna alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b) incapacità previste dall'art. 222 comma 1 lett. a), b), c), c.p.p.⁸⁵;
- c) cancellazione o radiazione dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.

Mette conto rilevare come ai sensi dell'ultimo comma del menzionato art. 69 disp. att. c.p.p., la richiesta di iscrizione nell'albo resta sospesa per il tempo in cui la persona è imputata di delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza ovvero è sospesa dal relativo albo professionale.

6.5 Il perito nel processo penale

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- Artt. 220 - 231 c.p.p.
- Artt. 67 e ss. disp. att. c.p.p.

Ai sensi dell'art. 220 c.p.p. la perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati e valutazioni, vale a dire ogni qualvolta, pur essendo disponibili altri mezzi di prova, sia preferibile ricorrere a specifiche competenze tecniche, scientifiche e artistiche.

⁸⁵ Come prevede l'art. 222 c.p.p. (Incapacità e incompatibilità del perito), non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:

- a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
- b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
- c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;
- e) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.



Il perito può essere autorizzato dal giudice a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni (art. 228 c.p.p.).⁸⁶

6.5.1 Nomina e accettazione

L'art. 221 c.p.p. individua le modalità di nomina del perito.

In primo luogo, il codice di rito recita che il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Ciò comporta che nei casi in cui il giudice nomini un soggetto non iscritto nell'apposito albo, deve fornire adeguata motivazione della scelta.

In secondo luogo, viene previsto che il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.

Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio salvo che ricorra uno dei motivi di astensione di cui all'art. 36 c.p.p.

6.5.2 Cause di incompatibilità. Incapacità

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 222 c.p.p. non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:

- (il minorenne), l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
- chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
- chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;
- chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.

⁸⁶ Per quanto di diretto interesse, è doveroso segnalare come, disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti possono nominare nel processo penale propri **consulenti tecnici**, in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti (art. 225 c.p.p.). Più partitamente, con riguardo al **consulente tecnico del pubblico ministero**, l'art. 359 c.p.p. ne prevede la nomina quando il pubblico ministero deve procedere ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e a ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze. I consulenti del pubblico ministero non possono rifiutare la loro opera (art. 359 c.p.p.) e possono essere scelti tra gli iscritti nell'albo dei periti di cui all'art. 67 disp. att. c.p.p.



6.5.3 Sostituzione, astensione e ricsuzione

Alla **sostituzione** del perito è dedicato l'art. 231 c.p.p. La disposizione prevede al primo comma che il perito può essere sostituito:

- se non fornisce il proprio parere nel termine fissato;
- se la richiesta di proroga non è accolta;
- se svolge negligenemente l'incarico affidatogli.

Il quarto comma aggiunge alle menzionate ipotesi, quella in cui sia accolta la dichiarazione di astensione o di ricsuzione del perito.

Ciò posto, le successive previsioni dell'art. 231 c.p.p. sono destinate a disciplinare il procedimento di sostituzione e a regolamentare il passaggio di consegne. Con riguardo al primo aspetto, l'art. 231, comma 2, c.p.p. prevede che la sostituzione del perito è disposta dal giudice con ordinanza previa audizione del perito e che copia dell'ordinanza è trasmessa all'ordine o al collegio cui lo stesso appartiene. Viene precisato nel terzo comma che il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolarsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione. Con riguardo al secondo profilo, invece, il quinto comma stabilisce che il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute.

A quanto sopra deve aggiungersi un'ipotesi in cui la sostituzione non è obbligatoria, ma rimessa alla discrezionalità del giudice. Si tratta dell'evenienza in cui sia dichiarata la nullità della perizia, come tratteggiata i sensi dell'art. 221 c.p.p., in forza del quale il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito, consentendo, pertanto, la legge che il nuovo incarico possa essere conferito allo stesso ausiliario.

Per quanto attiene all'**astensione** e alla **ricsuzione** del perito, la norma di riferimento è rappresentata dall'art. 223 c.p.p.

Il primo comma dell'art. 223 c.p.p. prevede che, quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo.

I motivi di **astensione**, per rinvio espresso effettuato nell'art. 221, comma 3, c.p.p., sono quelli declinati nell'art. 36 c.p.p., vale a dire i casi in cui:

- il perito ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
- il perito è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;



- il perito ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
- esiste inimicizia grave fra il perito o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;
- alcuno dei prossimi congiunti del perito o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
- un prossimo congiunto del perito o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;
- il perito si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;
- esistono altre gravi ragioni di convenienza.

Per quel che concerne la **ricusazione**, l'art. 223, comma 2, c.p.p. stabilisce che il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'art. 36 c.p.p. fatta eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo che si riferisce all'esistenza di gravi ragioni di convenienza la valutazione delle quali è rimessa allo stesso perito.

Come prevede l'art. 223, comma 3, c.p.p. la dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere ex art. 227 c.p.p. Gli ultimi commi dell'art. 223 c.p.p. dispongono che sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia (comma 4) e che trovano applicazione le norme sulla ricusazione del giudice (comma 5).

6.5.4 Responsabilità

L'art. 70 disp. att. c.p.p. si sofferma sulla disciplina delle sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti.

Si tratta più partitamente di sanzioni di tipo disciplinare, considerato che il primo comma della menzionata disposizione stabilisce che gli iscritti nell'albo dei periti che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico possono essere applicate, su segnalazione del giudice procedente, le sanzioni dell'avvertimento, della sospensione dall'albo per un periodo non superiore a un anno o della cancellazione.

La sospensione dalle funzioni può essere disposta anche nei casi di cui all'art. 69, comma 4, disp. att. c.p.p. per il tempo in cui perdurano le situazioni medesime: si tratta, come sopra accennato, delle situazioni in cui la persona è imputata di delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza ovvero è sospesa dal relativo albo professionale.

Del pari la cancellazione dall'albo può essere disposta anche prima della scadenza del termine stabilito per la revisione degli albi, nei confronti degli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti



previsti dall'art. 69, comma 3, disp. att. c.p.p. richiesti ai fini dell'iscrizione e attinenti all'onorabilità e all'assenza di situazioni impedienti.

Sulle sanzioni è competente a decidere il comitato, espletato il procedimento id cui all'art. 71 disp. att. c.p.p.

Per quanto attiene alla responsabilità civile, pur in assenza di specifiche disposizioni che regolano la materia, si ritiene che il perito possa rispondere dei danni arrecati a terzi come conseguenza del suo operato ex art. 2043 c.c.

Per quanto attiene alla responsabilità penale, la condotta di rifiuto di adempiere alle funzioni di perito integra il delitto di "rifiuto di uffici legalmente dovuti" ex art. 366 c.p. Al perito è ascrivibile il reato proprio di falsa perizia ex art. 373 c.p.⁸⁷

6.6 L'albo degli amministratori giudiziari

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- Legge 15 luglio 2009, n. 94, *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*
- D.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14, *Istituzione dell'Albo degli amministratori ai sensi dell'art. 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94*
- D.lgs. n. 159/2011, *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136* (di seguito CAM)
- D.m. 19 settembre 2013, n. 160, *Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia*

Con il d.lgs. n. 14 del 4 febbraio 2010 è stato istituito, presso il Ministero della Giustizia, l'albo degli **amministratori giudiziari**. L'albo è tenuto con modalità informatiche.

Come previsto dall'art. 2 d.m. n. 160/2023, l'albo è articolato in una sezione ordinaria e in una sezione degli esperti in gestione aziendale. L'iscrizione nella sezione degli esperti in gestione aziendale comporta anche l'iscrizione nella sezione ordinaria dell'albo.

⁸⁷ Riconoscendosi al perito la qualifica di pubblico ufficiale, in quanto ausiliario nominato dal giudice, trovano applicazione le relative disposizioni in punto di reati commessi dai pubblici ufficiali.



6.6.1 Requisiti di professionalità e onorabilità

Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 14/2010, possono richiedere l'iscrizione all'albo coloro che:

- sono domiciliati in Italia;
- svolgono concretamente attività professionale⁸⁸;
- risultano iscritti nell'Albo professionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili o nell'Albo professionale degli Avvocati da almeno cinque anni oppure da almeno tre anni qualora attestino la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali.

Ai fini dell'iscrizione nell'albo, i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di **onorabilità** di cui all'art. 3 d.lgs. n. 14/2010. Pertanto, non possono essere iscritti nell'albo coloro che:

- si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- sono stati sottoposti a misure di prevenzione e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- hanno riportato condanna definitiva alla pena della reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) per uno dei delitti previsti dalla legge fallimentare (oggi dal Codice della crisi); 2) per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile; 3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno; 4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi;
- non hanno riportato negli ultimi dieci anni sanzioni disciplinari diverse dall'ammonizione, irrogate dall'ordine professionale di appartenenza.

Per quanto attiene ai requisiti di iscrizione giova osservare come l'art. 4 d.m. n. 160/2013 stabilisca che, il richiedente debba allegare, al modello di domanda, *inter alia*:

- certificazione di non avere subito provvedimenti disciplinari dall'ordine professionale di appartenenza;
- certificazione dell'ordine di appartenenza di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione dell'ordine professionale di appartenenza;
- documentazione comprovante il possesso dei requisiti di professionalità. Relativamente alla richiesta di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, il soggetto è tenuto ad allegare alla domanda la documentazione comprovante l'espletamento dell'attività di gestione di aziende o di crisi aziendale, specificando l'atto o gli atti giudiziari dai quali è derivato l'incarico di svolgere la

⁸⁸ Il requisito dello svolgimento di attività professionale deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali.



suddetta attività, nonché la data di assunzione dell'incarico di amministratore per società o aziende, la forma delle medesime e le conseguenti attività svolte.

Il d.m. n. 160/2013 stabilisce le modalità di iscrizione all'albo (artt. 5, 6 e 7), mentre la vigilanza sull'albo medesimo, i presupposti e le modalità di cancellazione⁸⁹ dall'albo sono individuati negli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 14/2010.

6.7 L'amministratore giudiziario

Riferimenti normativi, provvedimenti e raccomandazioni

- Art. 104-bis d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271
- D.lgs. n. 159/2011, *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136* (di seguito CAM)
- D.m. 19 settembre 2013, n. 160 *Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalità di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia*
- D.lgs. 18 maggio 2018, n. 54, *Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161*

L'amministratore giudiziario è nominato dall'autorità giudiziaria per la custodia e la gestione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi dell'art. 35 CAM, art. 104-bis d.lgs. 271/1989, nonché di ogni altra disposizione di legge che espressamente lo richiama. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.

Quando oggetto del provvedimento sono imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza percepire ulteriori emolumenti⁹⁰.

⁸⁹ In punto di cancellazione dall'albo, l'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 14/2010 prevede che il competente ufficio del Ministero della giustizia, se accerta l'insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti dallo stesso decreto, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per regolarizzare, ove possibile, la posizione. Qualora entro il termine assegnato non si sia provveduto, il Ministero, sentito l'interessato, dispone con decreto motivato la cancellazione dall'Albo. Il Ministero procede immediatamente alla cancellazione qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4 dello stesso d.lgs. n. 14/2010.

⁹⁰ Cfr. art. 34 e ss. d.lgs. n. 159/2011.



6.7.1 Nomina e accettazione

L'art. 35, comma 1, CAM specifica che il tribunale, con il provvedimento con cui dispone i sequestri di prevenzione, nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario⁹¹, scegliendolo tra gli iscritti nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari, secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura e dell'entità dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione.

L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari (comma 2-bis).

Come prevede l'art. 35.1. CAM, l'amministratore giudiziario, accetta l'incarico e al momento dell'accettazione e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina, deposita presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente l'incarico una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, comma 4-bis CAM.

6.7.2 Cause di incompatibilità

Per espressa previsione dell'art. 35, comma 3, CAM, non possono essere nominati amministratori giudiziari:

1. le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dalla legge fallimentare, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'art. 4 del presente decreto o per uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del codice penale;
2. le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le medesime persone sono impossibilitate a svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione;
3. il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico;
4. i creditori o debitori del magistrato che conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, né le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello

⁹¹ L'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 precisa che, qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari e stabilire se essi possano operare disgiuntamente.



stesso magistrato, né i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che assiste lo stesso magistrato. Le medesime persone sono impossibilitate a svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario.

Il d.lgs. n. 54/2018 ha introdotto ulteriori cause di incompatibilità per gli amministratori giudiziari e i loro coadiutori ampiamente illustrate con riferimento all'organo tecnico delle procedure concorsuali, come esaminato nella sezione 1.

Più precisamente, l'art. 35, comma 4-bis, CAM stabilisce nuove incompatibilità per l'assunzione dell'incarico di amministrazione giudiziario e di coadiutore, derivanti dall'esistenza di legami di parentela (rapporto di *coniugio*, unione civile, stabile convivenza, parentela entro il terzo grado, affinità entro il secondo) e da un rapporto di assidua frequentazione (relazione sentimentale, rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, rapporto di commensalità abituale) con i magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico⁹².

6.7.3 Sostituzione e revoca dell'amministratore giudiziario

Ai sensi dell'art. 35.1., comma 1, CAM, in mancanza del deposito della dichiarazione di incompatibilità da parte del nominato, il tribunale provvede d'urgenza alla sua sostituzione. Il tribunale provvede allo stesso modo nei casi in cui nella dichiarazione emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità, segnalando i fatti all'organo competente dell'ordine professionale cui appartiene il professionista e al presidente della Corte d'appello.

Come prevede l'art. 35, comma 7, CAM, in caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso.

Come stabilisce il successivo comma 8, l'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'art. 43 CAM.


⁹² È opportuno annotare che, ai sensi dell'art. 35, comma 4-bis, d.lgs. n. 159/2011: *“Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali”*. Sulle dichiarazioni di incompatibilità e sulle modalità di vigilanza, cfr. artt. 354.1 e 35.2 d.lgs. n. 159/2011 e gli approfondimenti effettuati nei par. 1.2.2 e 1.2.5.



6.7.4 Responsabilità

L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di **pubblico ufficiale** e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Più nello specifico l'art. 35, comma 5, CAM dispone che egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.

Come prevede l'art. 35, comma 4, CAM, l'amministratore giudiziario può essere autorizzato dal giudice delegato a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, e ove necessario, da **tecnici** o da altri **soggetti qualificati**. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuvazione, la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato secondo quanto disposto dallo stesso art. 35, comma 4, CAM.



Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti E.T.S.

Piazza della Repubblica, 68 00185